

In nome di S. M.
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente ^{d'istruzione} ~~d'istruzione~~
dell'Alta Corte di Giustizia
adunata in Camera di Consiglio
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di Emilio
De Bono, Senatore del Regno, denunciato
all'Alta Corte per i fatti seguenti:

1. aver fatto parte di una associazione
a delinquere, conosciuta sotto il nome di
Ceka, alla quale sono imputati numerosi
delitti in danno di persone;

2. aver lasciato che donne facessero
avere ogni facilità di accesso nel
palazzo del viminale e negli uffici della di-
rezione Generale della P.S. per occuparsi di
affari ai quali il De Bono non rimaneva
estraneo;

3. aver subordinato a propri interessi
il regolamento dei giochi di azzardo;

4. aver ricevuto la somma di L. 480 mila, a titolo di sua partecipazione negli utili di una vendita di materiale residuo dalla guerra;

5. aver impedito che altro materiale bellico fosse regolarmente venduto mediante asta pubblica, e ciò perfino avere a trattativa privata ad un suo rappresentante;

6. aver speculato sulla vendita al governo lituano di armi e munizioni, appartenenti al Ministero della Guerra;

7. avere acquistato, col mezzo di persona di sua fiducia, gli Alberghi di Valtombrone con lo scopo d'impiegarvi una grande casa da gioco;

8. aver fatto ^{affari,} incompatibili col suo ufficio, mediante la cooperazione da esso medesimo istituita e preceduta degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale (Lipari);

9. aver organizzato e diretto l'approvvigionamento contro l'on. Amendola e di aver fatto atti di favoreggiamento verso gli esecutori di quella;

10. aver sottratto all'arresto gli aggressori dell'on. C. Lomi, ed aver partecipato al sequestro arbitrario di documenti che

per ragioni professionali l'av. Carlo Cavare
di ^{Zorino} ~~ferrara~~ teneva presso di sé in deposito;

11. aver avuto conoscenza, senza perciò
impedirlo, dell'invio di una squadra di mi-
liti fascisti a ferrara, incaricati di punire
i dissidenti di colà;

12. non aver tenuto conto delle denunce
di reati, minacciati o compiuti, in danno
dell'on. Benini e dell'arciprete di Argenta;

13. essere fra i responsabili dell'assatti-
nio Messeri, per aver avuto conoscenza della
sua preparazione e non averlo impedito;

14. aver commesso atti di favoreggiamento
verso i colpevoli dello stesso reato, cercando
di agevolare la fuga e di nascondere i dispo-
siti le tracce che sarebbero state utili al-
la giustizia;

15. aver tentato di sottrarre alla giustizia
il principale autore dell'aggressione contro
l'on. Mizuri;

16. aver fatto rilasciare ad Amerigo
Dumini un passaporto sotto il falso nome
di Gino Bianchi e sotto falsa data.

Esaminati gli atti del procedimento,
letta la Requisitoria del P.M., con la

quale si chiede che la Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia
 Dichiarì non farsi luogo a procedimento contro
 il Senatore De Bono perché i fatti ad esso ad-
 debitati in parte non esistono e in parte non
 costituiscono reato.

Sentita la relazione del Senatore Ca-
 lisse, a tal uopo Delegato

Considerato che le accuse portate
 dinanzi l'Alta Corte di Giustizia contro il
 Senatore De Bono si distinguono nettamen-
 te in due gruppi; le une riguardano spe-
 culazioni ed affari, fatti a fine di lucro,
 in contrasto con gl'interessi pubblici e u-
 sando facoltà che il De Bono aveva soltan-
 to per gl'uffici di cui era investito; le al-
 tre si riferiscono a reati commessi in dan-
 no di persone, ed ai quali il sen. De Bono
 è accusato di aver preso parte, o nella lo-
 ro preparazione o come favoreggiatore.

A riguardo del primo gruppo, la de-
 nuncia, in modo generale, e quant'a pre-
 messa, dice che gl'affari erano trattati
 anche per mezzo di donne, d'incerta fama,
 a cui, mentre il De Bono era Direttore Le-

nerale della P. S., era facile, come frequen-
te, l'accesso agli uffici del palazzo Viminale.
Con loro, continuava il denunciante, il De Bono
si trovava in mondani conviegi, ed esse
poterono così avere il modo di girare
fino ad imporre la loro volontà. Erano le
così dette "Contesse del Viminale". A carico
di una di queste il giornale "Il Sereno", il
2 luglio 1924, pubblicò gravi per quanto
indeterminate accuse, aggiungendo che i
relativi documenti dovevano trovarsi in que-
stura.

Interrogato il De Bono, disse che per ca-
gione del suo ufficio egli dovette più d'una
volta ricevere visite anche di signore, non
esclusa quella a cui si crede che si riferisca la
pubblicazione del giornale "Il Sereno". A lui, Di-
rettore Generale della P. S., si rivolgevano per-
sone di ogni condizione e per i più diversi moti-
vi: ma egli non fece né avrebbe mai tollerato
discorsi di cose estranee e molto meno propo-
ste o trattative di affari, qualunque questi fos-
sero e da qualunque parte venissero. Sul me-
desimo argomento furono esaminati nume-
rosi testimoni, e nessuno poté confermare,

anche soltanto per averne udito dire, il fatto denunciato: notevole è che fratali testimoni siano stati gli on. Finzi e Grandi; i quali, per essere Votosegretari di Stato con sede nel Tribunale, non avrebbero potuto ignorare, se e in che cosa di cui si fa colpa al sen. De Bono. Unica in senso contrario fu la dichiarazione del testimone Schiff-Giorgini, che disse d'aver saputo che nel Tribunale si trattavano per mezzo d' donne affari di materiali residuati di guerra; senza per altro che egli abbia su ciò fatto espressamente alcuna allusione al De Bono. Ma poiché, come si è detto, si era occupato della cosa il giornale "Il sereno", con l'appunta che i documenti delle sue affermazioni si sarebbero potuti trovare in Questura, su questi due punti furono rivolte particolarmente le indagini della Commissione.

Esaminato il Direttore del giornale, questi dichiarò che, appena ebbe letto l'articolo, di cui non aveva in precedenza avuto cognizione, diede disposizioni che in quanto in esso erano detto si facessero prudentemente ricerche e che frattanto nulla più si pubblicasse. Egli venne così a sapere che della persona, di cui

aveva parlato il giornale, si diceva che durante
la guerra si fosse occupata di "pratiche d'im-
borcamenti", per suoi raccomandati; ma che
nulla era il risultato di affari posteriormente
trattati e molto meno di relazioni col sen. De
Bono. Simili dichiarazioni, per quella che si ri-
feriva alla Questura, furono fatte, in modo
esplicito, dal capo dell'ufficio di polizia giudizi-
ria.

Questo ciò fosse; e perché unico fatto pre-
cipalmente indicato nella denuncia è la ausi-
della pubblicazione del giornale "Il sereno", e
la testimonianza di Schiff-Giorgini, che non in-
verte direttamente il De Bono, rimane un fatto
le molte raccolte e non è suffragata da nulla.
Si pur nel inizio di prova; e perché, inoltre, nello
esporre i fatti che in questa parte della de-
nuncia sono, con ora si verrà a dire, partico-
larmente imputati, da nessuno, compresi il
denunciante, si fa mai pur cenno di alcuna
ingerenza che donne facessero o abbiano a-
vuto; la commissione ^{ritiene che} ~~non può essere~~
~~non può essere~~ ~~che il fatto con questo capo~~
della denuncia (n. 2) attribuito al sen. De
Bono ^{debe dichiararsi} ~~è ritenuto~~ onerante.

Considerato che il sen. De Bono è accusato di aver favorito, come Direttore Generale della P.S. i detentori di bische, e di avere, per fini di sua personale utilità, spiegate grande attività nella formazione del decreto-legge 27 Aprile 1924, col quale, fra l'altro, fu data facoltà al Governo di poter concedere, con autorizzandolo, l'apertura di case di gioco.

La tolleranza e la incapacità della P.S. a riguardo delle bische e dei loro possessori era giunta a tal punto, che si denunciava, che il Ministro dell'Interno, nel fare la relazione al Re sull'anzidetto decreto legge, dove dichiarare che principalmente per riparare ad una situazione necessaria le nuove disposizioni. Quella dichiara la relazione al Re non è stata esibita, né è conosciuta. Ma non delegata al pure ammessa, o si deve credere che essa si è pubblicata alla riserica al fatto che la autorità di P.S. non sap. l'uff. n. III ne avesse adeguato norme di legge per poter con alla Comm. e battere con utili risultati i giuochi clandestini itali in alcuni modi entità ni, e con ciò si retrocede al passato, prima che De Bono fosse chiamato a reggere simile ufficio; o si vuole che quella dichiarazione si riferisca a condizioni presenti, e in tal

caso non la colpa di aver voluto le nuove disposizioni per suoi interessi, ma il merito dovrebbe darsi al De Bono di aver voluto per riparare a' difetti di così importante ramo della pubblica amministrazione. A parte ciò, e stando all'accusa guate è, che il De Bono, cioè, avrebbe voluto la nuova legge per potersene poi servire con proprio vantaggio, il fatto che si è dimostrato è che il De Bono non era o almeno non si mostrava favorevole al nuovo decreto; e poi che questo fu compiuto, egli propose al Presidente del Consiglio ed ottenne che ne fosse sospesa l'applicazione, fino a che dal Parlamento non ne fosse fatta la conversione in legge.

Restò, però, un fatto nel quale il denunciante ha chiamato l'attenzione della Commissione. La Giunta Comunale di S. Pellegrino, egli dice, ritirò la patente di esercizio al concessionario del Gran Casino Teatro, colà esistente, perchè costui vi aveva introdotto giuochi d'azzardo: e non che sopravvenne la locale autorità di P. S., la quale, sentita la Direzione Generale, restituì la patente e la pista fu riaperta. La Commis-

zioni ha fatto indagini su questo punto; ed interrogato, fra gli altri, il capo dell'ufficio competente in tal materia (Affari di politica amministrativa e giudiziaria, Ministero dell'Interno), ne ha appreso ^{anche} sulla esibizione di documenti ufficiali, che nessuna richiesta o consultazione, nel senso sopra indicato, era stata mai fatta dalla locale autorità a proposito del Casino - Teatro di S. Felleggrino; anzi, di farlo sarebbe mancata la ragione, avendo il Prefetto di Bergamo accertato che nessun atto in quell'ufficio esisteva che si riferisse in qualsiasi modo alla concessione o alla esistenza del gioco in quella località. Tale concessione fu poi realmente domandata, e la domanda ne pervenne al Ministero; ma questo la restituì senza alcun provvedimento e senza qualsiasi motivazione, per la ragione già detta che del decreto, di cui si sarebbe dovuto in questo caso far uso, era stata sospesa l'applicazione.

Per queste risultanze della istruttoria, che sono state confermate anche da numerose testimonianze raccolte, fra le quali c'è da notarsi quella del sottosegretario

di Stato per la Presidenza del Consiglio, che, per cazione del suo ufficio, conobbe e seguì tutta la preparazione del decreto-legge n. 3000 del 27 agosto, la Commissione ^{ritiene} ~~costituita~~ che il fatto, contenuto in questo capo della denuncia contro il sen. De Bono (n. 3), è da dichiararsi inesistente.

Considerato che un gruppo dei fatti denunciati si riferisce a speculazioni fatte o trattate dal sen. De Bono su materiali residuati dalla guerra.

Consiste il primo, si dice, nella vendita di una ingente quantità di rame, per la quale il De Bono ricevette, come sua parte degli utili, la somma di L. 2.80.000. La notizia, secondo il denunciante, ne fu data dall'on. Finzi ai signori Schiff Giorgini, Silvestri e Bonollo. L'on. Finzi ha negato di aver fatto questa comunicazione che gli è attribuita. Il comm. Bonollo ha dichiarato che, pur avendo egli avuto parte nelle lunghe vicende della vendita in questione, non ha mai udito cosa alcuna attinente al sen. De Bono. Schiff Giorgini invece e Silvestri han confermato il fatto, aggiungendo, però,

il primo che egli ignorava per quel titolo
avere il de Bono ricevuto la somma auget-
ta; cioè, se per suo personale conto o se per
ragione di ufficio.

Venivan così a mancare quasi
interamente le affermazioni date a sostegno
dell'accusa. Tuttavia, poiché un fatto de-
terminato erasi indubbiamente rivelato; cioè,
che della vendita di una grande quantità di
materiale bellico, non rame però, ma ac-
ciaio, erasi ricavata una considerevole som-
ma oltre il prezzo contrattuale, o di quella una
parte era stata data al sen. de Bono; la com-
missione ha voluto per suo conto ampliare
le indagini, esaminando testimoni, confron-
tando, e tutto accertando sulla base di ri-
veri documenti.

Per questa via si son potuti ristabi-
lire con chiarezza i fatti. Della vendita di
cui s'è questione parlò al Finj; ed allo Schiff
Gionini l'ispettore Battioni, reggente l'ufficio
speciale per l'alienazione dei materiali di
guerra. Interrogato, egli disse che, essendo stato
incaricato di fare un'inchiesta a proposito
di questa vendita, nulla erane risultato

che potesse in qualsiasi modo esser posto a carico del sen. de Bono: circostanza questa, che non ha importanza nella presente questione, poiché la incidenza fu del tempo in cui de Bono non aveva ancora i pubblici uffici di cui più tardi fu investito. Il Bottoni poi spiegò che il materiale, consistente in molte migliaia di tonnellate di acciai grecisti, fu da prima aggiudicato a due associazioni, la Cooperativa Alessandrina Mutilati e Combattenti e la Federazione Arditi d'Italia, con sede in Bologna. Il prezzo non era stato determinato. Fu poi fatto stimare da persona esperta. Mentre, però, su questo prezzo le due associazioni erano ancora nel discutere i bassi, pervennero offerte di prezzi anche notevolmente superiori: ed allora, l'alto commissario delle ferrovie, a cui era stata affidata la liquidazione dei materiali di guerra, restite, come ne aveva facoltà, i precedenti contratti, riprese a trattare con gli offerenti, e finì col dare la preferenza alla ditta Metallifera di Torino, rappresentata dal ragioniere Cera- to. Il quale per liberarsi dalle due società aggiudicatrici, che per l'avvenuta restituzione dei

Loro contratti pretendevano compensare mi-
 nacciavano liti; e perchè a lui era stata fatta
 sollecitazione, come a fascista, che contribuiva
 al pagamento de' debiti derivati dalla Marina
 su Roma; acconsentì a dare oltre il prezzo
 contrattuale la somma di 4 milioni di lire, che
 furono messi a disposizione dell'Alto Commis-
 sario. E da tal somma questi Trasse L. 400
 mila, e le passò al de Bono, affinché, per suo
 ufficio di Comandante Generale della M. N. V.,
 dal quale dipendeva la Commissione incarica-
 ta della liquidazione de' debiti sopra detti,
 egli conformemente le dovesse a tale scopo
 erogare. Quattro assegni ^{bancri} di L. 100 mila ciascu-
 no, furono dall'Alto Commissario girati al
 nome del Gen. de Bono: dall'ispettore Battio-
 ni furono questi consegnati al generale
 Sacco, che li presentò al de Bono; il quale li
 firmò per la riscossione, e di questa fu incar-
 icato il Macchietti, appartenente alla Direzione
 Generale della P. S. con l'incarico della gestione
 dei fondi per spese riservate. Ritolta la somma,
 fu depositata nella cassa del detto ufficio, e
 quindi a volta a volta ritirata. Direttamente
 dal gen. Sacco o mediante dagli interessati al

rag. Paolo. Quando il sen. De Bono lasciò
la Direzione Generale delle P.S. si trovava
ancora nella cassa qualche residuo della som-
ma depositata, e ne fu fatta consegna, come
tutto risulta da speciali, ed esibita, contabi-
lità.

Tali i fatti; e su d'essi non v'è
dubbio che molte osservazioni occorrerebbero,
se esse non fossero estranee al doveri la que-
stione esaminare unicamente nei rapporti
col sen. De Bono; a cui riguardo è pur fuori
di dubbio che la confusione di affari diversi
nella sua persona e il modo singolare ond'essi
erano concepiti e trattati, han prodotto intre-
ci e sovrapposizioni, che non potevan certo con-
tribuire alla chiarezza ed alla regolarità di
tutti i suoi atti. Ma, nel caso presente, da
tutte le cose su esposte si può sicuramente
dedurre che la somma di L. 400 mila fu data
a De Bono, non come sua partecipazione negli
utili della vendita, alla quale, d'altronde, nes-
suna opera è apparsa mai che da lui fosse data,
ma solo perchè, quel Comandante Generale
della M. N. V. egli se ne servisse in pagamento
delle spese sostenute dal partito per la marcia

in Roma. Ed è risultato, altresì, che di detta somma il De Bono non fu mai in possesso, avendo egli lasciato, dopo aver firmato gli assegni girati al suo nome, ad altri la cura dell'incasso e della erogazione. Quindi è da concludersi che, se il fatto denunciato è vero, nel senso che al sec. De Bono fu assegnata una parte della somma riscossa per la vendita dell'acciaio, o in occasione di questa ^(n. 4), è pur vero che, per quanto si è potuto accertare, ogni elemento di personale interesse deve essere eliminato, e perciò il fatto stesso è da dichiararsi non costituente reato.

Simile accusa al De Bono si è fatta a proposito della vendita di 2000 tonnellate di rame. All'ufficio, di cui neppure era, come si è detto, il Battioni si presentarono due persone, che si dichiararono in rapporti con l'amministrazione provinciale e col Mordè di Paroli di Treviso. E con esse furono iniziate trattative: se non che, dice il denunciante, mentre queste erano in corso, il Prefetto di Treviso ricevette un telegramma firmato De Bono, col quale gli si faceva invito di farsi che andasse deserto. La pubblica

atto per materiale di guerra presso il Mon-
te di Paschi di quella città, e ciò allo scopo di
farlo ottenere a trattativa privata, a un pre-
stanome dello stesso De Bono.

Incominciati su questo punto gli esami
dei testimoni, Schiff-Giovinetti confermò la
denuncia. L'on. Finzi, invece, dette una
spiegazione tutta diversa dei fatti; e portò
in riferimento agli telegrammi scambiati, quan-
do egli era Sottosegretario di Stato, fra il Mi-
nistero dell'Interno e il Prefetto di Siena, la
Comunicazione ne ordinò la presentazione, e
in copia autenticata la ebbe. E ^{potei} ~~potrebbe~~ con que-
sti elementi accertare che realmente un te-
legramma firmato De Bono, e relativo alla
vendita del rame, fu spedito al Prefetto di Siena
il 25 ottobre del 1923; ma con esso non si deve-
rebbe se non che il Prefetto deve informarsi
riservate sulle due persone, che, come si è det-
to, si erano presentate per trattare l'acquisto
del materiale suddetto. Certo, fa meraviglia
che tale richiesta sia stata firmata, fuori di
ogni mia competenza, dal sen. De Bono, il quale
ha, di più, dichiarato di non aver preso neppur
per cognizione di ciò che firmava. Ma la

spiegazione è stata data dal Battioni, il quale
 ha confessato che egli fu l'autore del telegram-
 ma, ma pensò di farlo firmare dal Le Bon,
 sia perché egli non aveva il cognome della comi-
 tazione col Prefetto, sia perché questi nell'in-
 dagine e nel rispondere si prendesse maggiore
 premura. Ma perché non farlo firmare dall'Al-
 to Commisario, a cui la materia spettava?
 Ma venendo al telegramma, è certo che questo
 non conteneva affatto ciò che è stato denun-
 ciato: nessun accenno al cercare impedimenti
 per la vendita. Avvenne, però, che della ri-
 chiesta fatta al Prefetto ebbero notizia le due
 persone che ne erano oggetto; e, interpretandole,
 per qualsiasi ragione, nel senso che poteva ri-
 manessero interrotte le inopiate trattative,
 ne fecero reclamo al Ministero. L'on. Finzi
 allora, il 9 nov. 1923, telegrafò al Prefetto
 che dicesse se nel senso del reclamo avesse
 ricevuto qualche anteriore telegramma; e
 il Prefetto rispose negativamente, aggiungendo
 che di simile affare egli non aveva mai avuto
 ragione d'occuparsi, dopo che ebbe dato le in-
 formazioni che gli erano state domandate.
 Questo ciò fu confermato dalle testi-

monetae raccolte, fra cui fu quella del Proveditore del Monte de' Paschi, che affermò che nessuno era stato mai autorizzato a trattare in nome o per interesse del Monte de' Paschi, il quale, in tanto aveva avuto cognizione dell'affare trattato, in quanto, in relazione con esso, gli era stata fatta domanda di una sovvenzione, che fu concessa, senza che questa operazione abbia poi avuto più seguito. La vendita, infatti, non ebbe più luogo, né per pubblica asta, né a trattativa privata; e questa avvenne, non per ingenuità di chi poteva avervi qualche interesse, ma pel solo fatto che l'Amministrazione delle ferrovie volle ed usò di quel rame per i propri servizi, come ne aveva, in preferenza di ogni altro, il diritto. Manifesto è quindi che il fatto attribuito al sen. de Bono, di aver cercato d'impedire la regolare vendita di materiale di guerra, per fini di suo personale vantaggio (n. 5), non è esatto, e tale deve dichiararsi.

Ancora un capo d'accusa è stato offerto alla denuncia del materiale di guerra. Ora si tratta di armi e munizioni; cioè, di 50 mila fucili e 40 milioni di cartucce, apper-

tenenti al Ministero della Guerra. Questo materiale, si dice, era stato ceduto, a condizioni di speciale favore, al Comando Generale della M. N. V., onde l'interesse del comandante De Bono a farne speculazione, poiché non meno di due milioni di lire sarebbe stato il compenso per la cessione, se questa si fosse riusciti a fare utilmente. La Commissione ha cercato con l'esame di testimoni e documenti di stabilire il fatto in tutte le sue particolarità. Ed ha veduto che non consiste in altro tal fatto che in trattative, e meglio può dirsi in tentativi di trattative da parte di parecchi speculatori, che intendevano poi rivendere con forte guadagno tutto il materiale al governo della dittatura. Tali trattative fallirono tutte, perché né dalle persone che se ne occupavano per proprio conto, né da quelle che si dicevano interpreti del governo lituano furono mai fatte proposte, che dal ministero della guerra e più da quello delle finanze fossero giudicate accettabili.

Durante queste indagini due sole volte è comparso il nome del sen. De Bono. Primo a menzionarlo fu Schiff Giorgini; il quale

Disse che essendosi, per l'affare in questione, recato più volte al Visaminale, non vide De Bono, ma vide che le persone, con le quali parlava, entrarono più volte nella stanza di lui, che era vicina, per informarlo e consultarlo: poi fu il teste Japoli, che disse che da alcuni che erano andati a parlargli di tal faccenda aveva inteso che questo molto stava a cuore al sen. De Bono; ma subito ha soggiunto che poi incontratolo, e chiestogli se così realmente fosse, il De Bono smentì, e si mostrò infastidito di simili voci sul suo conto.

Tutte allusioni, Tunque, supposizioni, riferimenti altrui, nessuna determinazione indrappone: unica indiretta circostanza nella quale il De Bono personalmente apparisce è quella poc' anzi detta del suo incontro col Japoli; ed è in senso contrario alla Denuncia. Anche ammesso, come ragionevolmente si può, che il De Bono non ignorasse ciò che venivan trattando persone a lui vicine e dentro i suoi stessi uffici, questo non basta per supporre partecipazione di tali trattative; le quali, inoltre, non essendo, come si è detto, uscite mai

dallo stato di disonori e d'ipotesi, non hanno elementi che ^{loro siano} ~~costituiscano~~ caratteri di reato: lo stesso Schiff-Giorgini ha dichiarato che egli cessò dall'andare a parlare di questa vendita di fucili e cartucce quando vide che la cosa volgeva allo scherzo. Il fatto denunciato, come accusa di Bono non esiste (n. 6), e quando esistesse non costituirebbe reato.

Considerato che anche verso altro oggetto la denuncia dice che l'attività afferistica del De Bono si manifestava; e come esempi si ricordano l'accordo di lui con tal Mario Sargens per gli alberghi di Valcombroza e la costituzione di un'apparente cooperativa fra gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.

Sul primo punto la base dell'accusa è ancora una volta la parola di Schiff-Giorgini. Dinanzi la Commissione questi ha confermato il fatto denunciato; meglio precisando che l'acquisto degli alberghi di Valcombroza era stato fatto dallo Sargens senza lavorare affatto denaro, ma soltanto mediante cambiali, che egli confidava di poter pagare

alla scadenza, perché da De Bono aveva avuto l'assicurazione che gli si sarebbe fatta sollecitamente la concessione del giurco, e così egli si sarebbe procurato i mezzi occorrenti per l'adempimento delle sue obbligazioni.

Interrogato lo Sargens, questi ammise che avendo incontrato lo Schiff-Gorini, poté bene avergli detto dell'acquisto che allora aveva fatto, ma negò recisamente quanto dallo Schiff-Gorini gli era stato attribuito a riguardo di De Bono: disse alla Commissione lo Sargens che egli non conosce De Bono, che non ha avuto mai con lui alcun rapporto d'affari, e in questo particolarmente di Vallombrosa non avrebbe avuto alcuna occasione, né interesse, per chiederne od accordarne qualora si partecipasse od anche semplice esperienza. Con ciò si vedeva caduta la base dell'accusa; ma si è voluto indagare ancora con altri testimoni e col prendere cognizione degli atti relativi all'acquisto suddetto. I testimoni, cap. Butturini e gen. Vacco, hanno confermato quanto lo Sargens aveva detto circa l'aver stato il

De Bono totalmente estraneo all'affare.
 E dall'istromento di acquisto si è rilevato
 nemmeno esser vera l'affermazione dello
 Schiff Giorgini in quanto al pagamento
 del prezzo: di questo una parte fu subito
 pagata in contanti, per un'altra il pagamento
 fu convenuto a brevissima scadenza, e
 per l'ultima non furono presi che 5 mesi
 di tempo, pagando gratuitamente gli interessi e
 dando garanzia ipotecaria. Non esistono
 le cambiali che per la scadenza del prezzo
 avrebbero dovuto esser pagate con i prodotti
 di El jinaco, la cui pronta consegna avrebbe
 promesso de Bono, in forza precisamente
 di quel Decreto di cui egli stesso aveva chiesto
 ed ottenuto la sospensione. Perciò è manifesta
 la inesistenza del fatto (n. 1), che gli è stato
 attribuito.

Che il de Bono abbia costituito una
 cooperativa fra ufficiali in P.A.I. (la
 "Upar"), della quale egli fu Presidente, nes-
 suno, lui stesso compreso, ha negato. Il de-
 nunciante aggiunge che questa coopera-
 tiva si diede subito agli affari, ed uno dei
 più fruttuosi fu l'appalto per il lavoro

di disfaccimento di una grande quantità
 di cartucce, procedute dal laboratorio
 pirotecnico di Bologna. Il finanziamento
 ne fu fatto dal Banco di Roma, che scontò
 al sacco, presentato da De Bono, un effetto
 di L. 300000, che fu poi ^{ceduto} girato alla Banca
 Adriatica di Trieste; di modo che il De Bono
 venne in relazione d'affari col direttore
 di questa Banca; persona, dice il denun-
 ciante, di pessima fama, colpita da mandato
 di cattura per fallimento in cui la Banca poi
 cadde. Fonte di questa ^{capo della} denuncia una
 lettera anonima pubblicata nel giorno
 16 "Il nuovo Paese". Ma la sommarione
 sua conoscenza d'un articolo del giornale
 "La voce repubblicana", col quale si censurava
 il De Bono per l'affare appunto delle cartucce
 sopradette, e che autore era l'on. Eugenio
 Chiesa. Il quale, interrogato, disse che egli cre-
 deva che il De Bono non potesse partecipare
 ad affari ov'era interenato lo Stato, essendo
 appartenente come ufficiale all'Esercito, pur
 quantunque collocato in posizione autoraria
 speciale. Ha però aggiunto che le notizie
 sul conto di De Bono egli conosceva soltanto

per avergliela comunicata alla persona, e
 che poi dal generale Cortese era stato assicurato
 che non era stata commessa alcuna irregolarità.
 Seguendo questa indicazione, fu interrogato il gen. Cortese e poi altri, e furono chiesti
 ed esaminati documenti, e poté stabilirsi
 quanto appresso: La Cooperativa tra ufficiali
 in p. a. i. fu costituita con atto notarile del
 10 nov. 1921: avendo essa fra i suoi scopi anche
 quello di assumere appalti, per poter sovvenire
 ai bisogni dei soci, tutti reduci di guerra, concorse
 alla gara per l'appalto dello scaricamento
 dei bossoli appartenenti al laboratorio fuotecnico
 di Bologna: la gara ebbe luogo in due tempi;
 da prima la offerta migliore fu fatta
 dall'avv. Salmucci, autore delle notizie all'on.
 Chiesa; seguiva, alquanto minore, quella
 della Cooperativa; ma mentre questa si obbligava
 a compiere il lavoro in 90 giorni, il Salmucci
 ne chiedeva 200. Perciò la gara
 fu rinnovata, sulla base, in quanto al prezzo,
 della offerta Salmucci, e in quanto al tempo
 di quella della Cooperativa; la quale fu
 vincitrice, e il contratto dell'appalto fu fatto
 con essa il 21 nov. del 1922. Occorreva dare

cauzione, ed a questa servì la sovvenzione di
 L. 30000 data dal Banco di Roma, mediante
 lo sconto di un effetto di altrettanta somma al
 gen. Tacco, presentato dal ~~gen.~~ De Bono; som-
 ma, che alla scadenza fu restituita allo stesso
 Banco di Roma; onde se è vero che questo aves-
 se ceduto il suo credito alla Banca Adriatica
 di Trieste, ciò formò esclusivamente rapporto
 fra i due istituti, senza che appaia come
 avrebbero potuto entrarvi i debitori, che non
 chiesero, come si è detto, proroga alcuna al
 pagamento del debito. L'appello fu esegui-
 to regolarmente: è vero che nel frattempo si
 fece una inchiesta, da cui si è tratto argomen-
 to per dire che irregolarità non debbono essere
 mancate, ma quella inchiesta non fu che
 una delle ispezioni che l'Amministrazione
 centrale dispone per assicurarsi del norma-
 le procedimento di tutte le sue dipendenze: e
 infatti, per quanto si è potuto conoscere, nulla
 ne risultò che fosse posto a carico della coope-
 rativa per il lavoro che stava eseguendo nel
 laboratorio di Bologna.

Tali essendo i fatti, non vi si vede
 qual cosa possa considerarsi d'illegittimo

o biasimevole. Ma resta la domanda: poteva il De Bono, sia pure come rappresentante della Cooperativa, entrare in rapporto di affari con lo Stato, non avendo egli cenato di appartenere all'Esercito? Pur ammesso che non potesse, non si tratterebbe che di una contravvenzione a disposizioni di carattere amministrativo e disciplinare, come lo stesso on. Chivera ha riconosciuto; ma su tal questione qui non occorre fermarsi, perché è stato dimostrato che quando la Cooperativa annunciò l'appalto il De Bono non ne faceva più parte, essendocene egli dimesso appena il partito fascista giunse al governo, e prima che egli fosse nominato Direttore Generale della P.I.

Considerato che anche questo capo di accusa ^(n. 8) viene, così, a mancare, resterebbe ancora ~~da considerare~~ perché il fatto della Cooperativa, quale è stato accertato, non costituisce reato, né altro, in questa materia dell'affarismo, la denuncia offende. Ma durante la istruttoria, altre voci sono giunte alla Commissione, che non le ha lasciato cadere. In una lettera, che il Dumini scrive il 28 Agosto 1924 all'on. Finzi, e che la Direzione delle

Carceri trattenne e la commissione d'istru-
 zione ha aperto e letto, il Dumini dice che a
 suo tempo si prenderà una feroce vendetta contro
 le Bono, rivelando come questi fosse dedito all'af-
 farismo e come per il lavoro sopra detto nel la-
 boratorio pirotecnico di Bologna si fosse a lui
 dato un compenso di L. 200 mila. Ma per quan-
 to al Dumini siano state chieste le prove dei
 fatti, che egli aveva scritto di conoscere, o alme-
 no le indicazioni che fossero valse a confermare
 in qualsiasi modo le sue affermazioni, nulla
 se ne poté ritrarre; onde fu forza concludere
 che a far l'impudica denuncia accusa egli
 non sia stato mosso se non dalla irritazione
 sua contro le Bono, più volte manifestata,
 pel motivo che non ne aveva ricevuto, dopo
 l'assassinio dell'on. Matteotti, quell'aiuto
 che egli credeva di essere in diritto di avere; e
 che perciò le stesse sue affermazioni, o meglio
 minacce, non potevano esser tenute in conto
 per ritornare sul giudizio, che, sulla base di più
 sicuri elementi, era stato già fatto.

In ultimo, fu Cesare Rossi che disse
 essere abituale in le Bono l'affarismo, e la
 dimostrazione poteva trovarsi nella corrispon-

denza di lui con Carlo Bazzi, suo cugino; dice ancora che di affari continuò De Bono ad occuparsi anche dopo esser stato nominato Direttore Generale della P. S., e specialmente a favore della sua cooperativa, servendosi de' mezzi che il pubblico ufficio a lui dava per vincere ogni altrui concorrenza nella domanda degli appalti. Quali altri appalti, fuori di quello sopra detto, la Cooperativa abbia avuto o semplicemente chiesto, non è noto e nessuno ha mai detto. In quanto alla corrispondenza col Bazzi, non è stato possibile averne notizia, egli essendo fuor d'Italia fuggitivo, e le sue carte, dopo una perquisizione fatta nel suo domicilio, essendo state restituite a chi lo rappresentava. Per altro, nessuna utile conseguenza se ne sarebbe potuta trarre, poiché queste lettere, che si dice trattino di affari, risalgono, se realmente esistono, a tempo anteriore all'avvento del fascismo al potere ed alla nomina del De Bono agli uffici di cui fu poi investito.

A questo punto non si può non osservare che tanto cumulo di accuse e sospetti, di voci per lo più vaghe, ma diffuse e tenaci, non sarebbe stato possibile, se non

gli si fanno delle occasioni, han pur solo
 apparenti, se non fosse caduto sopra un ter-
 reno disposto a riceverlo e vivificarlo. Ma,
 pur così essendo, non si può, secondo giustizia,
 trarne questa generale osservazione a costitui-
 re la prova di fatti, che per se stessi non han-
 no quegli specifici elementi che formano i
 caratteri della verità. E perciò, riassumendo
 tutte le su esposte considerazioni e conclusio-
 ni, si deve riconoscere e dichiarare che i capi
 della denuncia fin qui esaminati, riguardanti ~~l'af~~ non si rincontra
~~nessuna~~ ~~testimoniato~~ al le Bono, non hanno comitato ^{malizia} ^{perché}
la per procura effetto prima seconda officio.

Considerato che in quanto al se-
 conda gruppo delle accuse mosse al le B.
Bono, e che si riferiscono a reati in danno
 di persone, il denunciante anche qui promet-
 te un'accura generale, ed è che il le Bono fe-
 ce parte di una associazione, creata con lo sco-
 po appunto di commettere quei reati, designan-
 do le vittime, dandone i mezzi, scegliendone
 gli esecutori, occultandone le tracce per por-
 viare il corso della giustizia. Quest'associazione
 era detta la Ceka, ed è stato assermato che ne-
 gli ultimi tempi, mentre più vivaci si facevano

Le opposizioni al fascismo, le si volle dare una più regolare costituzione, onde essa diventò un organo normale del partito e del governo fascista, ed una de' suoi componenti era il sen. De Bono.

La prova di questo fatto, dice il denunciante, si trova in una lettera, chiamata anche testamento, che l'on. Finzi avrebbe scritto dopo che ebbe dato le dimissioni da sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Interno, ^{con l' scopo di} per difender-
si contro il pericolo che, per salvare altri, si fosse voluto ^{render} ~~causare~~ lui responsabile dell'assassinio dell'on. Matteotti. Doveva rimanere segreto questo documento, fino a che non fosse stato necessario il servirne: tuttavia si dice che l'on. Finzi ne desse notizie a più persone, e particolarmente a Schiff Giorgini, Guglielmo Emanuel e Carlo Silvestri, ai quali lo avrebbe mostrato esatto anche teppere. Per questa via, si apprende, se ne è rivelato il contenuto, e questo fra l'altro ha saputo, essere in quel documento affermato che la Ceka esisteva, e che di essa faceva parte il senatore De Bono.

Che una lettera, nelle circostanze suddette, sia stata scritta dall'on. Finzi per cosa comunque

costa. Egli stesso, l'on. Finzi, lo ha ammesso, e le numerose testimonianze raccolte ricordano sulla sua forma e su altre particolarità, non sulla sua esistenza. Ma questa lettera non fu esibita alla Commissione, che inutilmente la chiese e la ricercò con tutti i mezzi di cui poteva disporre: riuscì infruttuoso anche l'ordine di sequestrarla, perché non fu trovata ove si era detto che era stata depositata. Sicché le notizie intorno ad essa derivano tutte ed esclusivamente dalle testimonianze di coloro che dicono di averne avuto comunicazione o di averne almeno sentito parlare.

I Schiff-Giorgini e Silvestri affermano di aver ^{che, essendo essi veduto più volte il Finzi, quando,} ~~perciò essi erano~~ ^{travemente turbato} ~~per le dimissioni che~~ gli erano state imposte, e per i pericoli ^{per-} ~~sonali~~ temuti, egli cercava di avvicinarsi ai capi della opposizione al governo; e di aver allora avuto da lui stesso comunicazione della lettera, che lessero, ricordando ancora che in essa, fra l'altro, si diceva come la Ceka si fosse costituita e ad essa appartenere le Bone. L'Emmanuel in tanto ne sapeva in quanto gliene aveva parlato il fratello dell'on.

Finzi. Le tre persone indicate, come testimo-
 ni, dal denunciante sono, dunque, concordi
 nella conferma del fatto, per quanto due sol-
 tanto d'anno d'aver avuto cognizione diretta
 del documento. Ma altre e più numerose te-
 stimonianze furono date in senso recisamen-
 te contrario. Il primo a smentire Schiffr-
 goni e Silvestri è stato lo stesso on. Finzi, il
 quale non solo ha negato d'aver scritto quanto
 gli è stato attribuito intorno all'associazione
 e a De Bono; ma su di loro, e massime sul
 Silvestri ha sifortato l'accusa, dicendo che ^{cercarono di va-} ~~perdersi~~ ^{li va-}
 lersi del suo stato di turbamento grave, per
 farlo con scalte domande a rivelare ciò che
 poteva loro essere utile per ~~le~~ fini di giorna-
 listi o di avversari del fascismo. Il denun-
 ciante è stato a sua volta smentito dal com-
 m. Giordano, che ha dichiarato di non avergli
 mai dato le notizie che l'altro dice d'averne
 avute sulla Ceka e sul De Bono, né gli avrebbe
 potuto dare, nulla egli avendo mai
 saputo di tale associazione e ritenendo il De
 Bono incapace di simili delittuose relazioni.
 Il D.^o Grotti e il sen. Morello, indicati pure
 dal denunciante, hanno fatto analoghe dichiara-

razioni; il primo dicendo che, pur frequen-
dando la casa dell'on. Giug, non l'aveva
mai inteso parlare di Ceta o de Bono; ed al-
tre volte ripeté che il sen. Morello, che pure
ebbe col Giug un colloquio ^{durante il quale fu} ~~di carattere~~ ^{meno al coman-}
~~francesco~~, nei giorni stessi della sua crisi politica. ^{del conduttore}
Nei diversi sostanzialmente sono le testimo- ^{della camera nel}
nienze rese dal gen. Riccio, dall'on. Grandi, dal- ^{la quale non si}
l'on. Acerbo. Queste si sovrappongono a quelle del- ^{avvennata che è}
la Schiffrigiorgini e del Silvestri, non solo per il ^{de Bono fanno}
loro numero, ma anche per la qualità dei testi- ^{parl delle cose}
moni, che, per il loro ufficio o per altra ragione,
avevano avuto più lunghi e stretti contatti
col Giug, e non avevano interessi per trarre le
parole di lui a significato diverso da quello
che dovevano realmente avere.

Una prova che il de Bono appartene-
va ^a ~~alla~~ delittuosa associazione si è demun-
strata nel fatto che nulla egli ^{faceva} ~~face~~ per rendere
sollecita ed efficace l'azione della P.S., ~~mentre~~
quando avvenivano reati che con quella ^{presentavano e venivano repressi}
dovevano indubbiamente collegarsi. Posto
pur come vero il fatto, non può con certezza
dedursene la prova supposta, poiché la
impotenza della P.S. ad impedire i reati ed

12 giugno ebbe un colloquio con De Bono
 per consigliarlo ad esser cauto negli arresti
 per l'assassinio dell'on. Matteotti, in vista
 delle conseguenze che, ~~potrebbero derivare~~
 per il partito democristiano. Han dichiarato che, puram-
 messa la esistenza di qualche accordo per la dife-
 sa del partito, essi non avevano mai saputo
 né detto che De Bono ne fosse a conoscenza
 e molto meno che ne facesse parte. Simili
 furono le dichiarazioni del Filippelli: e l'on.
 Fiumi, che fu presente al colloquio di Rotti
 e Marinelli con De Bono, ha affermato che
 in quella occasione per la prima volta espri-
 senti da loro due far cenno di un comitato
 costituito a danno dei nemici del fascismo
 - così almeno una volta ~~mentendo~~ ~~l'altro~~.
 più esplicito o parlato -, senza però che al-
 cuno alludesse alla appartenenza o relazio-
 ne con esso del De Bono, il che, se così fosse stato,
 non si sarebbe tacito, ^{dato} per lo scopo ~~determinato~~ a
 cui, come si è detto, quel colloquio tendeva.

Quanto ciò posto, la conseguenza che se
 ne mostra evidente è ~~che la~~ ^{del doversi riconoscere come} ~~che la~~ ^{le} ~~poche affermazioni~~
 che ~~la~~ ^{de} ~~sono~~ ^{stato} ~~il~~ ^{il} ~~fondamento~~ ^{principale}, e
 può dirsi unico della denuncia, non ~~abbiano~~
 le affermaz.
 le relazio-
 ai rapporti
 da De Bono
 all'anno
 del 1924

non trovano conferma in alcun elemento probato
 raccolto alcuna prova che le abbia confermate
 o le abbia almeno fatte servire come indizio di
 utile indagine. Molte invece sono le prove in con-
 trario; e non come negazione soltanto di quelle
 affermazioni, ma ^{anche} come mode e precise attesta-
 zioni del fatto opposto. E a queste testimonianze
 e anche altre circostanze, come ho dimo-
 strato, confermano valore. ond'è da concludersi
 che non esiste il fatto ^{imputato con pieno capo della denuncia} ~~adddebitato~~ al sen. De
 Bono, cioè la sua partecipazione ad una as-
 saultazione ^(n. 1), che si dice costituita con lo scopo
 di commettere atti di violenza e reati.

da al n. 8
 un altro

Considerato che, passando ora
 la denuncia ad esporre i casi particolari
 della responsabilità del sen. De Bono in reati
 commessi a danno di persone, il primo è
 quello dell'aggressione contro l'on. Amendola.
 E in questo la responsabilità del De Bono
 deriva, secondo il denunciante, ^(ed è provata) da due cir-
 stanze; dell'essersi fatta l'aggressione ordinata
 dalla Ceka, e dall'averne, così è afferma-
 to nella lettera dell'on. Finzi, disposto il De
 Bono ogni più minuziosa particolarità di es-
 ecuzione.

In quanto alla Ceka, non occorre

ripetere quella che pur ora se n'è esposto e concluso. E in quanto alla lettera finj si è pur detto che il contenuto non se ne conosce; e quale sia il valore che può darsi alle due testimonianze, da cui essa è unicamente costituita, parimenti qui non occorre ripetere. Però, sia per indicazioni avute posteriormente alla denuncia sia in seguito di proprie indagini, la Commissione ha raccolto intorno al fatto altri elementi, e li ha particolarmente esaminati.

Il denunciante indicò il giornalista Nino Battistone, come persona che avrebbe potuto dare importanti informazioni. Interrogato, questi disse che nella 1^a metà di novembre 1924 s'incontrò a Nizza con Carlo Bazzi, e da lui seppe che Sal Perrone, già ufficiale della M. N. R., allora anche egli a Nizza, aveva scritto una così detta "confessione", nella quale, a proposito dell'aggressione dell'on. Amendola, era scritto che nel dec. del 1923 egli aveva ricevuto da De Bono l'ordine di dare a costui una "lezione". Il Perrone si preparò ad obbedire, ma poco dopo ritornò da De Bono per dirgliene le difficoltà: questi rispose contraria-

do ed impazzito; onde l'altro si decise, e dopo due giorni dopo il mandato era eseguito. Il Perro-
ne dice che ne ricevette le congratulazioni di
le bono; ma poi cominciò a temere, e tanto
più dopo l'assassinio dell'on. Matteotti; volle
allontanarsi e partì, non senza pericoli, in
Francia. Tale il racconto, che il Ferrone
avrebbe scritto nella sua "confessione", di egli
stesso avrebbe poi fatto conoscere al Daggi, e
questi al Batistone; il quale, dinanzi la
Commissione apprese che nulla, però, egli
poteva dire di scienza propria sulla verità
di quanto era gli stato riferito, e che del Fer-
rone non aveva avuto altra conoscenza se
non per essergli stato a Nizza indicato dal Daj-
gi, e di non saperne il nome. Ne furono chie-
ste notizie al nuovo Comandante Generale
della Milizia, alla quale il Ferrone si disse
che aveva appartenuto; e il Comandante
rispose confermando questa circostanza,
ma di non poter altro dire del Ferrone, del
quale mandò la fotografia, se non che egli
era entrato nella milizia il 1° febbraio del
1923, e se ne era dimesso il 21 agosto 1924.
Altre notizie ne furono chieste alla

Questura, e si seppe che nello stesso mese
 di Agosto del 1914, Lodovico Perrone aveva
 chiesto ed avuto il passaporto, e che da circa
 due mesi era andato all'estero, ma in ignota
 località. A questo punto, si presentò alla
 Commissione il denunciante, ed esibì due fo-
 gli dattilografati, uno contenente una let-
 tera del Perrone al maggiore Vaglieri di
 Milano, l'altro una dichiarazione di lui
 stesso con notizie particolari sulla parte da
 lui avuta nell'aggressione dell'on. Amendola:
 disse il denunciante che i fogli da
 lui presentati contenevano copie dei docu-
 menti che il Vaglieri possedeva. Fu per-
 ciò, ordinato che ~~questi~~ fosse interrogato
 a Milano, dal primo Presidente di quella
 Corte di Appello; e dall'eseguito interroga-
 torio risultò che i documenti, che il Vaglia-
 rindi aveva, erano copie anche essi di altri,
 come quelli che erano già stati presentati
 alla Commissione: l'interrogato affermò
 che nulla egli avrebbe potuto dire sulla veri-
 tà del loro contenuto, nessuna notizia, fuo-
 ri che dai documenti stessi, egli avendo da
 fatti a cui questi si riferivano.

Non restava, dunque, che rimen-
dere le ricerche verso il Perrone; ed avendo
essa sollecitato a tal fine anche le persone
che si avevano posta su tal via, fosse per
loro intermento o casualmente avvenute, le
fu recapitata, il 15 d'aprile, una lettera.
Dattilografata, tranne la firma "Vito Per-
rone", nella quale si diceva che egli erasi
presentato fin dal 30 marzo al Console Ita-
liano in Nizza per dichiarare che egli era a
disposizione della Commissione d'istruzione
per deporre su argomenti attinenti alla de-
nuncia contro il sen. De Bono. Non potendo
rivolgersi direttamente al Perrone, perchè
nella detta lettera non era indicato il luogo
di suo recapito, fu scritto al Console, chiedon-
dogli che facesse con sollecitudine conoscere
se realmente si fosse presentato a lui il Per-
rone; ed in ogni caso lo avvertire che avrebbe
egli potuto presentarsi alla Commissione in
qualsunque giorno dopo il 15 aprile, e lo for-
nito, accennando, se neppure necessari per la ve-
nuta in Roma, de' quali gli si sarebbe fatto
prontamente il rimborso. E il Console rispose,
con la lettera che è negli atti della istruzione -

rita, non esser vero che si sia presentato al
 suo ufficio Ludovico Perrone, né per lo scopo
 sopra dichiarato, né per qualsiasi altro; esser
 del tutto ignoto tal nome al consolato, ed es-
 sere riuscite infruttuose le ricerche fatte
 fra la colonia italiana di Nizza. La impossi-
 bilità di ritrovare costui, che, secondo il denun-
 ciante, avrebbe potuto ^{formare} alla Commissione prove deci-
 ve, o almeno di giungere ad avere l'occorren-
 te delle affermazioni che lui erano at-
 tribuite, non può essere più manifesta. Cade,
 quindi, la prova denunciata: ma, per
 senza indugiarsi ^{la ricercare} come ~~possa~~ il fatto dell'au-
 tura irreperibilità del Perrone ^{della} dimostra-
 la falsità della lettera fatta giungere alla Com-
 missione ~~grossa~~ con i libri col ~~potere~~ di ~~di~~ di ~~di~~
 scritti suoi documenti e con le notizie che di lui
 dicevano di avere taluni che alla Commissione
 stessa, e ripetutamente, si presentarono; e tutta-
 via la onerassi la singolarità del caso, che
 l'autore di un reato, rifugiandosi per timore al-
 l'estero, documenti per la sua difesa e diffonder la
 prova della sua reità; e che mentre gli, così, si
 confessa esecutore principale dell'arresto contro
 l'on. Amendola, questi, posto innanzi alla

fotografia di lui, dica, dopo l'ultimo esame, di
 non conoscerlo affatto; laddove egli stesso
 ha dichiarato, in altro luogo, di aver riconosciuto
 tra i suoi assalitori il Volpi, che, viceversa, non figura
 fra coloro ^{che, secondo i} ~~ne~~ documenti come sopra esibiti, ~~sarebbero~~
 sarebbero stati gli aiutanti del Perrone nella
 esecuzione del delitto.

Outra prova per la parte che in questo il
 De Bono avrebbe avuto si è dedotta dal memo-
 riale di Cesare Rossi. Non potendosi dare piena
 credibilità a quello pubblicato dai giornali
 perchè il Rossi stesso lo ha dichiarato almeno
 in parte un autentico, la Commissione lo
 ha voluto anche su questo punto direttamente
 interrogare; ed il Rossi affermò che, appena
 egli ebbe notizia dell'avvenuta aggressione, si
 recò dal De Bono, che aveva nel Tribunale l'uf-
 ficio prossimo al suo, per mostrargli la inu-
 tilità e il danno di simili ostacoli; e il De
 Bono, anzichè esprimere sorpresa o ripro-
 vazione, si limitò a rispondere che ne erano
 state incaricate persone inadatte, ed apprese
 che nel colloquio che la sera del 12 giugno egli
 con Finzi e Marinelli ebbe con De Bono stesso,
 fra le cose che disse per indurlo ad esser cauto

negli arresti per l'assassinio del Matteotti; fu
anche questa, che ti sarebbe, per connessione, po-
duto scoprire anche la responsabilità che sul lui
ricadeva per l'aggressione contro l'on. Amendola,
da lui ordinata.

Queste affermazioni sono state men- T del Rom, il
te, onde manca l'alt' una parte dell'alt' quale del resto
la prova sicura delle adatte testimonianze. ne non meno,
Ma sono da esaminarsi anche alcune circostanze ha com-
ze di fatto. A carico del sen. De Bono ti è detto mune che il
che fu punito col trasferimento da Roma il cara- le Rom per un
briniere che vide e ricordo il numero dell'auto de' corrispondenti
mobile ov' erano gli assalitori, e con la quale es- dell'aggressione
si poi fuggirono, e ne riferì ai suoi superiori. Ora, con la confes-
questo fatto è del tutto inesistente. Il comandante P. che ^{manca} ~~non~~ ^{non}
Generale dell'arma dei B.C., interpellato dalla A. quali dei ^{autori}
Commissione, ha scritto che il detto carabinieri non possono
avv' vice-brigadiere, di nome Giuseppe Grami, non fornire al
ha avuto partecipazione qualsiasi, nè fu mai Com. eletto
trasferito da Roma, ove trovatisi tuttora in re-
golare servizio, assegnato alla caserma di L.
neup in cucina. Ma altre circostanze non
sono con altrettanta facilità da eliminarsi.
Il fatto è che gli autori dell'aggressione so-
no restati sconosciuti e impuniti. I due

carabinieri che erano stati posti di stagio-
ne in prossimità dell'abitazione dell'on.
Ormentola, scomparvero nei giorni imme-
diatamente precedenti l'aggressione: lo des-
so on. Ormentola notò il fatto, mentre egli ha
dichiarato di non poter dire se altrettanto sia
avvenuto dell'agente che lo visitava, come al-
tri ha detto, poiché non si è mai accorto di es-
sere pedinato. Molti han veduto l'auto-
mobile, che lentamente seguiva gli aggres-
si, e che, dopo compiuta l'aggressione, rapi-
damente li raccolse, a gran corsa dirigendosi
verso la caserma della M. N. V. a Magnanapo-
li, ove entrò, come in luogo diنعوضه il
conduttore Zucagnini, ivi ed in questura,
fue un racconto di fatti lontanissimi dall'essere
verosimile e soddisfacente, e fu tuttavia lascio-
to libero e indisturbato. Nella caserma egli
parlò col console Candolosi, che ne riferì a
de Bono, senza che alcuna conseguenza
ne vedesse, né a riguardo dello Zucagnini
stesso né in generale per stimolare la pub-
blica sicurezza alla ricerca ed all'arresto dei
rei o almeno alla esatta constatazione degli
elementi del reato. Ora, non può negarsi

che tutto quest' insieme di circostanze sia
 tale, che, se non giunge, per se' solo, a costituire
 una prova pel favoreggiamento del quale è
 accusato de' Bonis, nella sua duplice qualità di
 Direttore Generale della P. S. e di Comand. Gen. della
 M. N. V., ambedue in questo fatto inter-
 venute, nemmeno permette che si possa con
 sicura coscienza affermare il contrario. Certo,
 la debita parte deve esser fatta alle condizio-
 ni generali della P. S., che non di raro si mo-
 stra impotente e vinta, come fu già detto, nella
 lotta contro gli autori di reati anche gravi;
 nè può essere senza peso la considerazione
 che una parte di quanto a de' Bonis s' involpa
 possa essere attribuita alla mancanza in
 lui della necessaria preparazione ad affari di
 tanta importanza, quale è quello di cui egli fu
 improvvisamente ~~investito~~ ^{investito}. Ma tutto ciò
 non basta a darla ^{completa} ragione di quanto sopra si
 è esposto; e se vi si aggiungono le molte voci concor-
 renti e le testimonianze di parti diverse, quan-
 tunque, come si è detto, contraddette da altre
 e non in tutto per se stesse accettabili, la ricer-
 lezza si aggrava, onde è forse concludere che
 il non esser luogo a procedere in questo ca-

po della denuncia (n. 9) deve essere dichiarata
 lo per insufficienza di prove.

Considerato che la responsabilità del
 sen. De Bono si afferma anche nell'aggressione
 di cui fu oggetto in Milano l'on. Cesare Lomi;
 responsabilità, derivante principalmente dal
 fatto che egli avrebbe autorizzato e reso possibile
 prima il tentativo di sottrarre documenti ri-
 guardanti il Lomi, custoditi dal suo avvocato
 Carlo Cattaneo di Torino, e poi il sequestro arti-
 trariamente fatto dei documenti stessi da
 parte della locale autorità di P.S. Infelitti; i
 due che si presentarono al Cattaneo, gli mo-
 strarono, per vincere la resistenza, la lettera di
 cui l'avere munito De Bono; e tutta la con-
 dotta che poi ebbero la Prefettura e la Guardia
 non può essere spiegata se non come esecuzio-
 ne di ricevuti ordini superiori, né altrimenti
 può essere spiegato il fatto dell'aver subito la
 rilasciarsi liberi gli autori dell'aggressione
 Duminini e Volpi.

A quest'ultima affermazione si con-
 trappongono le dichiarazioni del Prefetto e
 del giudice, che, cioè, a nessun atto si
 era proceduto e non s'era per ciò la rilasciar

libero alcuno. E infatti, appena un'ora dopo l'aggressione, il Dumini col suo compagno era nel treno di ritorno a Roma; e parlando con l'on. Lausfranceschi e coll'avv. Labriola, che ne ha reso la testimonianza, ebbe espressioni di avversione al De Bono, che disse ostacolo alle imprese contro gli avversari del fascismo e doversi rimuovere dall'ufficio che non sapeva esercitare in modo utile al partito. In quanto, poi, al fatto dei documenti sequestrati al Cattaneo, la questione fu già definitivamente chiusa dalla competente autorità giudiziaria; poiché, con decreto 26 marzo 1924, il giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, accogliendo le conclusioni del P. M., dichiarò non doversi per quel fatto promuovere azione penale (n. 10).

Considerato che, inviata contro i dissidenti del fascismo in Ferrara una squadra di militi romagnoli, affinché procedesse alla loro punizione, come di fatto avvenne; il denunciante dice che così fu ^{voluto e} deciso dal comando della Milizia, consapevole e consapevole il comandante generale di Bono. Se ne ha la testimonianza nelle

Romano

confessioni autografe di Beltrami, già se-
 gretario provinciale del partito in Ferrara, le
 quali furono esposte dall'on. Morea nel proce-
 so Balbo-voci Repubblicano; ed uno dei par-
 tecipanti alla spedizione, di cui nella denuncia
 non è detto il nome, pienamente conferman-
 dolo, ha sapprunto che la squadra era agli ordini
 del generale Agostini, che si teneva sempre in con-
 tatto scritto e telegrafico col comando generale
 di Roma. Tale la denuncia, e da tutta la
 istruttoria nessun nuovo elemento si è otte-
 nuto che potesse esserne schiarimento o con-
 ferma. Che cosa l'Agostini abbia scritto o tele-
 grafato al De Bono non si sa; ed il fatto di
 questa asserita corrispondenza fra i due può
 essere spiegato come del tutto ordinario e nor-
 male, dal momento che l'Agostini era coman-
 dante di una zona, quella dell'Umbria, e poteva
 quindi nell'esercizio ^{di questo suo} dell'ufficio aver oc-
 casione e bisogno di stare in corrispondenza
 con il comando generale, da cui dipendeva. Que-
 sta circostanza perciò, anche se vera, non può
 avere alcuna influenza sulla prova che si
 sarebbe dovuta dare del fatto denunciato.
 Né altrimenti può ^{dirsi} della semplice afferma-

zione di chi, essendo lontano, dove ignorare
almeno le circostanze del fatto avvenuto, che il
le Bono, cioè, avrebbe egli ordinato la spedizione
in danno de' dissidenti ferraresi, preparata
negli uffici del Viminale. E sicché altro essendo
appunto, né nulla di più essendo rimediata
dalla istruttoria, e da dichiararsi che il le Bono
non aveva concorso nel fatto cui si riferisce
questa capo della denuncia (n. 11)

Considerato che in questa si accusa
ancora il le Bono per non aver egli tenuto conto
delle denunce che gli sono state fatte dall'on.
Benini e dalla Federazione del Cero.

L'on. Benini era o si credeva minac-
ciato di atti di violenza, de quali si diceva organi-
zazione il Demos. Egli ne scrisse a le Bono,
come a capo della P. S. e comandante gene-
rale dell'Armata; ma il le Bono nulla fe-
ce, e solo si limitò a rispondere al Benini che po-
teva esser tranquillo, perché per quella volta
non se ne sarebbe fatto nulla. Simile contespo
egli ebbe, dopo la uccisione di d. Mingoni, Ar-
prese di Argenta, da Federazione del Cero si
prese cura di farli le prove dell'esser là il
corso della giustizia contrattato per illecito

ingere e pressioni da parte dei fascisti; e come prova gli si denunciava anche il fatto che il tenente de' B. Carabinieri, che aveva mostrato di voler compiere rigorosamente il proprio dovere, era stato subito trasferito altrove. Il de Bono mandò nel luogo un ispettore, il quale non poté che confermare i fatti che gli erano stati esposti; ma nessun provvedimento da parte di lui fu preso, né fu data alcuna risposta.

D'aver mandato un ispettore dopo ricevuto il reclamo non può dirsi oneroso che fu già un provvedimento che mostra che il reclamo stesso fu preso in considerazione. Se non furono comunicati e così non resi pubblici i risultati della ispezione - i quali per altro pare che non siano restati ignoti ai reclamanti - ciò può anche credersi fatto per lasciar tranquillo nel suo corso l'opera dell'autorità giudiziaria, ponendogli elementi raccolti a una libera istruzione, l'unico che in contrario induce che l'ufficiale de' B. Carabinieri che voleva servire la giustizia fu per punizione trasferito altrove: ma più interessante, per richiesta della commissione,

la dichiarazione ufficiale del comando
 dell'arma dei P. Carabinieri; con la quale fu
 accertato che quell'ufficiale, il Tenente Botta,
 rimase ancora in Agente quasi un anno
 dopo la uccisione dell'arciprete; e se fu poi
 trasferito alla legione all'epoca ufficiale di Ro-
 vino ciò si fece necessariamente per dovuto ri-
 guardo a sue ragioni di famiglia. Non resta
 dunque che la mancanza di risposta alla
 Federazione del Clero: ma comunque si vo-
 gla giudicare tale mancanza, anche in
 senso sfavorevole a chi si crede che di respon-
 dere avrebbe avuto il dovere, in tale omis-
 sione non può certamente vedersi elemen-
 to alcuno di reato, né può essa trarsi a
 significato o indizio di approvazione e
 molto meno di partecipazione all'avve-
 nuto delitto. La risposta, invece, non
 mancò all'on. Benini: se essa fu sua-
 le e denunciativa, potrà giudicarsi non
 in tutto conforme a quella dignità che
 non dovrebbe mai essere scompagnata da
 gli atti dei pubblici uffici; ma anche
 qui si è lontano da qualsiasi configura-
 zione di reato; tenuto anche conto che

se restarono, come si dice, indisturbati co-
loro che delle temute violenze sarebbero sta-
ti i principali organizzatori, nessuna prova
si ebbe, né si ha, per tale presunzione, e da
nessuno si è potuto mai dire che esse abbiano
avuto un qualsiasi principio di esecuzione.
Per queste considerazioni i fatti qui denun-
ciati (n. 12) debbono dichiararsi non costi-
tuenti reato.

Considerato che nella denuncia
presentata all'Alta Corte contro il sen. De
Bono è menzionata fra i reati attribuiti
alla Ceka, e quindi al De Bono ^{stesso} ~~interim~~
come partecipe a questa, l'apprensione
compiuta in danno dell'on. Misure, senza
che ^{poi in appreso se ne sia specificata} ~~nessuna menzione sia fatta della denuncia~~
^{l'accusa.} ~~nessuna.~~ E perciò, dopo quanto si è già
detto a proposito di quella associazione e
dell'appartenenza ad essa del sen. De Bono,
nulla di più occorrerebbe aggiungere. Se
non che è sopravvenuta una dichiara-
zione di Cesare Rossi, il quale nel suo inter-
rogatorio ^{ha dichiarato} ~~si~~ trovò presente ad una riunio-
ne, alla quale assisteva anche l'on. Acerbo, e
udì che il De Bono, all'annuncio che qualcuno

fecce di un secondo discorso dell'on. Misuri
 in Parlamento, esclamò che questa volta
 sarebbe convenuto ammazzarlo prima. L'on.
 Acerbo negò risolutamente che simile frase
 sia stata pronunciata, e così l'on. Balbo,
 la cui testimonianza era per stata dal
 Rossi invocata. Ma egli stesso, il Rossi, riu-
 vamente interrotto, dette, per confermando
 il fatto, ~~che~~ a quelle parole un signi-
 ficato del tutto diverso dal primo, dicendo che il
 Re ^{aveva} pronunciato per scherzo, e che
 tutti i presenti ne risero, senza dar loro
 qualunquē determinata intenzione. Caddero
 quindi da sé l'uno l'accusa. Ma questa
 fu poi ripresa dall'on. Misuri, che pose
 sotto altra veste la responsabilità del Re Bo-
 rio, come favoreggiatore, massime, per aver
 sottratto alla giustizia l'autore principale
 dell'aggressione, Alcevaldo Bonaccorsi.

Così era seniore della Milizia, da
 sera del 29 maggio 1923, dopo che l'on. Mi-
 suri fu assalito, egli fu fermato da un
 commissario di P.S., ^{e reclamato da un} che lo consegnò al
 Comando della Milizia. Avrebbe dovuto
 esser tenuto a disposizione dell'autorità

70
 arrestato da due
 carabinieri

giudiziana, in Roma: invece, per mezzo del
Comando della VII Zona di Bologna, alla
quale apparteneva, il Bonaccorsi fu manda-
do agli arresti nella fortezza di Osoppo. Si
giunse il 2 giugno, ma poco vi stette, che
il 26 dello stesso mese, per ordine del coman-
do suddetto, ne fu fatto uscire, dovendosi
egli recare a Bologna per dar gli esami, e
quindi restò, a quanto sembra, libero e indi-
sturbato, fino a che non ottenne la liber-
tà provvisoria.

In tutto questo si vuol scorgere un
proposito di farneppamento, mediante la
sottorazione del colpevole al regolare procedimento
giudiziale. Si può in contrario osservare che
dall'allontanamento del Bonaccorsi da Roma
l'azione dell'autorità giudiziaria non soffrì in-
pedimento: infatti, all'interrogatorio di lui si
potè procedere per mezzo del pretore di Fossano,
che a tal fine si recò in Osoppo il giorno 4 di
giugno; la perquisizione ordinata dal giudice
istruzionale sul Bonaccorsi, che nell'apprensione a-
veva riportato anche egli qualche non grave
lesione, potè pacamente essere eseguita in Bo-
logna, manda egli là si trovava, e in ultimo,

quando il Comando Generale della Milizia
 fece sapere che era stato deciso il ritorno del
 Bonaccorsi a Roma, gli si ripose che non
 era necessario perché al Bonaccorsi stesso
 era stata concessa la libertà provvisoria. Se
 tutto questo è vero, il merito o'da riconoscer
 si mettante tutto all'autorità giudiziaria,
 che si adattò a seguire il Bonaccorsi da
 un luogo all'altro della patria, mentre ammetteva
 tutto pretendendo di averlo in luogo determi-
 nato e vicino. Ma se questo fosse anche nelle
 intenzioni del Comando della Milizia, e di chi
 per esso, ne era investito, può facilmente de-
 finire. E il dubbio si aggrava, se si guarda
 al modo, non sempre conforme alle norme
 disciplinari, col quale venivano eseguite
 le disposizioni che si davano a riguardo
 del Bonaccorsi. Mandato, per contare gli
 arresti, nella galleria di Osoppo, non se ne co-
 munica a quel comandante il motivo, come
 per il regolamento ^{imponava} ~~si tassava~~ ~~diversa~~. Ritor-
 nato, dopo essersene per poco allontanato, là
 il comandante medesimo, non si trovò
 più il Bonaccorsi, e nemmeno ne trovò
 documentata la uscita, come si sarebbe

A al fatto che mai
 il 1° fogg. il Bon des
 Re ne chied la
 presenza in via
 il B na era anco
 la osoppo ne gna
 contemporanea
 della sua
 erano parso
 da Osoppo, B
 mi non man
 la sua

dovuto per fare. E senza, per quanto si sappia,
 che l'ordine degli arresti sia stato regolarmente
 revocato, o ne sia finito il tempo; e mentre il
 Bonaccorsi doveva rimanere ancora a disposizione
 dell'autorità giudiziaria, essendogli stata in un
 primo tempo negata la libertà provvisoria egli
 tuttavia viveva libero a Botolone per gli esami
 e per altro. Tutto questo può anche avere qualche
 spiegazione nel fatto della mancanza di ben deter-
 minate relazioni fra i uffici e fra i poteri pub-
 blici: ma ciò non basta a dimostrare che
 favoreggiamento noniasi voluto usare al
 Bonaccorsi, il quale di fatto, per fermato
 dall'autorità ^{BB. CC.} ~~di D. S.~~ come autore di flagrante
 reato, ha voluto ^{non solo} ~~opporsi~~ sottrarsi ~~non solo~~
 all'arresto comune, ma ridurlo anche ad una
 mera pendenza quella che si dice di dagli
 come appartenente alla m. l. p. s.

+
 16/12 C

La Commissione vedendo, per do-
 vendo, come si è detto, dichiarare senza
 fondamento e senza efficacia le varie affir-
 mazioni fatte dal denunciante e da Cesare
 Rossi circa una partecipazione qualsiasi
 del sen. De Bono nella preparazione ed
 esecuzione delle votenze in danno dell'or. Mi-

suri; in quanto al fatto posteriore del favoreggiamento, secondo le circostanze indicate dallo stesso on. Misure o risultate dalla istruttoria, non può concludersi se non con la dichiarazione che per un ulteriore corso del procedimento non si hanno sufficienti prove. ? nel presente capodiacqua (n. 18)

Considerando che particolarmente nell'attentato dell'on. Matteotti la denuncia è fermata, per dimostrare sotto più aspetti la responsabilità che ne ricade anche nel sen. De Bono.

Infatti tutto si afferma che egli era a conoscenza del delitto deliberato e preparato. Appena l'on. Matteotti ebbe pronunciato alla Camera dei deputati il discorso di opposizione al fascismo, incominciarono subito contro di lui le minacce, e si fecero sempre più gravi, né poteva il De Bono ignorarle. Non lo poteva, siccome erano a notizia di tutti, essendo esse ripetutamente pubblicate da diffusi giornali; ma per le informazioni che a lui giungevano, come Direttore Generale della P. S. Italiana, nessun provvedimento egli prese per impedire il reato, anzi fece quanto poté servire a renderlo più facile. Le circostanze, infatti, che era stata ordinata intorno all'on. Matteotti, così

proprio quando sarebbe stata più necessaria.
 E così avvenne che nessun agente della P.S. si
 trovava a lui vicino nel momento in cui egli
 fu spinto a forza nell'automobile, che doveva
 condurlo alla morte. Come la responsabilità del
 capo della P.S. può escludersene? E varie cir-
 costanze vengono a confermarla. I funzionari
 della Questura di Roma non perdettero occasione
 per protestare che da loro parte erano fatto tutto
 il dovere; ed il Questore in specie affermò che la
 sorveglianza speciale fu tolta dall'on. Matteotti
 per ordine che egli ne ebbe, mediante fonogramma,
 della Direzione Generale, e che con miglior suc-
 cesso egli avrebbe agito, se gli si fosse lasciata più
 libertà d'azione. Si aggiungono le testimonianze
 di persone che erano vicine al de Bonis. Cesare
 Rossi disse al Bazzi che de Bonis era a conoscenza
 di tutto, e averlo egli saputo da Tumminelli. Il Fi-
 lippelli nel suo memoriale dice che il Tumminelli
 presentatosi a lui la sera del 10 giugno negli
 uffici del Corriere Italiano, gli narrò l'avvenimen-
 to per anzi; e poiché egli se ne mostrò impa-
 tito per le conseguenze, l'altro lo rassicurò di-
 cendo che del fatto era consapevole il de Bonis,
 il quale avrebbe provveduto ad ogni bisogno, solo

dopo il Filippelli, com' egli dice, andò a parlare col De Bono stesso, e questi, anziché mostrarsi sorpreso, altro non fece che raccomandargli di tacere. Ne parlò poi con altri; ed uno degli amministratori del suo giornale, Gibelli, si trovò presente ad un colloquio che il Filippelli ebbe per telefono col De Bono, e comprese che questi rispondeva rassicurando.

Tutto questo vien confermato dal fatto che il sen. De Bono si mostrò consapevole tanto dell' avvenuto delitto quanto dell' essere autore il Duncini, prima che si scoprisse il numero dell' automobile, che fu il principio di tutte le altre scoperte. Infatti, quando la sera 11 giugno l'on. Modigliani si recò a denunciare al questore ^{che} la scomparsa dell'on. Matteotti non si aveva tipo fin dal giorno precedente, apprese, con sua meraviglia, che il ~~questore~~ ^{fatto} era già noto al questore, che disse averglielo poc' anzi comunicato per telefono la signora Matteotti. Evidente falsità, dice il denunciante; poiché la moglie a nessuno aveva ancora parlato dei suoi timori per la scomparsa del marito, tranne che al Modigliani stesso e all'on. Zurati. La notizia, invece, era stata data al questore dal

Direttore generale De Bono, che non aveva bisogno di cercare la fonte fuori di se stesso.

Tali fatti e le prove che li dimostrano, le produce.

Considerando che innanzi tutto si deve accertare se realmente nei giorni prossimi al delitto fu tolta la vigilanza che era stata ordinata a tutela dell'on. Matteotti. Tutti i funzionari che avrebbero potuto saperlo sono stati interrogati, e nelle loro risposte sono stati concordi. E il fatto si è potuto stabilire così: il 30 di maggio la questura centrale diede ordine al commissariato del quartiere Gianini di fare guardare l'abitazione dell'on. Matteotti: il 31 di giugno l'ordine fu richiamato, raccomandando che alla persona di cui la vigilanza non mancasse; questo ordine fu interpretato dal commissario come la conferma del primo, e così, mandando l'agente di guardia presso la casa, egli non dispose che altra agente si tenesse sempre vicino, seguendo, all'on. Matteotti. Quando questi uscì per l'ultima volta da casa, l'agente di guardia, che è stato pure esaminato, lo vide e lo salutò; ma poiché

non doveva lasciare il suo posto, non pote
 esser presente a quanto poco dopo avvenne
 in luogo a lui non visibile, e nemmeno sen-
 ti grida d'altro che avrebbe potuto l'attrar-
 lo. Ciò può bene essere deplorato. Ma poiché
 non è potuto dimostrare che della mancata
 personale vigilanza fu cagione il non esser
 bene interpretati dal commissario flami-
 nio gli ordini che la Questura aveva dato, for-
 se non chiari e precisi quando avrebbero do-
 vuto esser; è evidente che da ciò non può trarsi
 per il Direttore generale una responsabilità che
 possa esser grave. E una ma qualiasi par-
 tecipazione al delitto; tanto più che i funzio-
 nari della P. S. di Roma hanno attestato che
 l'opera loro non fu mai, né prima del delit-
 to né poi, intralciata o deviata da non legitti-
 me superiori ingerenze.

In recente poi al fatto che il sen. De
 Bono fosse prima di altri a conoscenza del
 accaduto, si è spiegato che se egli poté dar-
 ne notizia al Questore, prima che quest'avesse
 se la rivista dell'on. Modigliani, ciò fu perché
 la stessa notizia era stata poco prima data
 a lui. Detti on. Accetto, che gli telefonò dalla

Camera per dirgli che la si stava diffonden-
 do la voce che da 24 ore il Matteotti era non-
 parso. L'on. Acerbo ha così confermato, nè al-
 cuno vi ha contraddetto. Fuò giustamente osser-
 vanti che se ciò è sufficiente per spiegare come
 l'on. De Bonis abbia potuto dare al pretore la no-
 tizia prima che gliela comunicasse l'on. Mod-
 igliani, non lo è per spiegare come il De Bonis sa-
 pesse che autore del delitto era il Tummin-
 i, ma che la misura fosse messa sulle tracce
 di costui dalla scoperta del numero dell'auto-
 mobile di cui egli si era servito. E che il De Bonis
 lo sapesse, pare che si possa con esatta dedurre
 da questa considerazione, che mentre la scopre-
 ta susseguiva avvenne non prima delle ore 10 del
 12 giugno, e non meno di un paio d'ore dopo
 le successive operazioni, già prima delle ore poco dopo
 15 il De Bonis aveva dato l'ordine che il Tummini votato
 si arrestasse. Come lo aveva saputo? MASSA ///
MASSA. E' da osservarsi che il sen. De
 Bonis già in altre occasioni aveva manifesta-
 to la sua condizione che dove si commessa-
 no atti d'ille legalità e violenza, ivi doveva tro-
 varsi la mano del Tummini, contro il quale,
~~MASSA~~ egli stesso aveva dovuto già ^{prendere} fare severi

provvedimenti: avuta notizia del nuovo de-
 litto, egli pensò, e forse stato pur sperando di
 ogni altro elemento, non poteva non fermare
 sul Dumini il sospetto. Certo, ciò non sarebbe
 bastato per giustificare un ordine di arresto: ma
 il denunciante stesso dice che fin dalla sera del
 commesso delitto il Dumini lo ne confessò auto-
 re al Filippelli, che subito si ~~ne~~ sarebbe recato a
 parlare con De Bono. Questo ^{loro} colloquio della sera
 del 10 non esiste, come dalla istruttoria fu chi-
 ramente dimostrato: ma resta la sostanza del
 fatto denunciato, pienamente verosimile, che
 il Dumini, ritornato dalla sua impresa, si con-
 fidasse subito con i suoi amici e protettori, e così può spiegarsi
 come la voce potesse sollecitamente giungere a De
 Bono, senza che sia necessario pensare ad una qualun-
 que antecedente colpevole intesa. Non più, inol-
 tre, omettarsi che l'unica conseguenza che la
 precara conoscenza dell'autore del delitto la parte
 del sen. De Bono avrebbe prodotto fu l'avere af-
 frettato l'arresto del Dumini: a questo solo
 scopo egli se ne sarebbe servito, precisamente in-
 contrario a quello che se ne sarebbe dovuta avere, se
 fra i due si fosse stabilito un precedente accordo
 e si fosse conformato una comune respon-

l'abitata.

Restano le testimonianze o meglio affer-
mazioni, già dette, sull'essere stato il De Bono
consenziente nel complotto che poi maturò nel
delitto. Le prove ne sono venute a mancare, ma
già per osservare che di tali testimonianze od
affermazioni sempre unica è la fonte. Il Dumini
confessò il fatto suo al Filippelli; il Dumini
si lo fece conoscere al Rossi, denominando con
tutto e con l'altro il De Bono. Dal Rossi lo sep-
pe il Bazzi, dal Filippelli alcuni degli addetti
al suo giornale. I rami si ^{spandono} ~~spandono~~, ma
la radice rimane sempre unica ed identi-
ca: Dumini. Or bene, proprio costui ha tutto
smentito. Interrogato dalla Commissione, egli
ha dichiarato di potere in modo assoluto e con
piena consapevolezza escludere che il De Bono
abbia avuto alcuna parte nella organizzazione
dell'avvenuto assassinio, ed ha aggiunto che non
possano essere in tal senso interpretate le allu-
sioni che acciò del ser. De Bono egli aveva fatto
nelle lettere all' on. Fini. E nulla di più qui
si dovrebbe aggiungere, se non fosse da ricordar-
ci ancora il fatto che lo stesso C. Rossi e lo stesso Filip-
pelli, con le dichiarazioni fatte dinanzi la Com-

missione d'istigazione, han confermato la men-
tita del Dumini a quanto prima tutti insieme
avevano detto, cioè che il De Bono fosse stato par-
tecipe dell'accordo criminoso, o che almeno ne
aveva avuto conoscenza prima che fosse messo
in esecuzione.

Il fatto denunciato ^(n. 13) ~~(n. 12)~~ è perciò da
dichiararsi innanzi tutto.

Considerato che l'accusa prosegue pel
fatto che ne' ^{primi} giorni dopo il delitto il sen. De Bono,
valendosi dei viaggi che aveva come Direttore Ge-
nerale della P. S., aveva e riservò a sé le indagini
e i procedimenti che sarebbero stati solo spettan-
ti all'autorità giudiziaria, e la conseguenza
voluta ne fu che tutti i responsabili dell'accusa,
eccettuato soltanto il Dumini, poterono
darsi alla fuga.

Che la Direzione Generale della P. S. abbia
creduto di potersi sottrarre e sia di fatto sot-
tratta all'autorità giudiziaria nelle prime
indagini e ne' primi accertamenti dell'ave-
nuto delitto, è cosa manifesta e nessuno l'ha
negata. Il De Bono cercò di giustificarsi dicendo
che egli aveva pensato che, così facendo, non si
sarebbe offesa la pubblica agenzia, per

così grave: scusa non valida, poiché la in-
 quiezza pubblica si sarebbe dovuta più facil-
 mente e più ragionevolmente calmare, col far
 tutti i veri che la giustizia avrebbe subito e
 tranquillamente compiuto il suo ufficio. Ed il
 fatto non può certo sfuggire ad un severo giu-
 dizio, per quanto esso possa anche attribuirsi al fatto
 del non esser stata, come già si è detto, mantenuta
~~quella che propriamente si è detto non esser stata sempre~~ la
 distribuzione esatta di competenze tra pubblici
 uffici, dati improvvisamente ad uomini che non
 avevano la necessaria preparazione. Ma
 da ciò non si può trarre, in mancanza d'altre più certe
 prove, fino a dedurre che la ingerenza del de-
 bono e dei suoi dipendenti in ciò che non sareb-
 be loro appartenuto ha stata voluta col fine deli-
 berato di sottrarre alla giustizia i colpevoli. Pro-
 va di meno non si è data: quando si è creduto
 di poterla dare, si è ottenuto l'opposto resulta-
 to. Fu denunciato, infatti, alla Commissione
 che negli uffici della Direzione Generale della P.S.
 si trovavano documenti che avrebbero potuto
 dare la dimostrazione della premura che nei
 primi giorni dopo il delitto si ebbe di trarre
 nel pubblico costume inesatte ed anche false
 del tutto, con lo scopo di deviarne l'attenzione

e così poter più facilmente riuscire a far
 mettere in salvo chi più aveva ragione di te-
 mere. Mancata la denuncia, la Commissione
 eseguì, improvvisamente, un minuto esa-
 me di tutti i fascicoli che nei dieci uffici si
 trovavano con relazione all' on. Matteotti: i
 documenti, i fogli in quelli concernenti furono
 esaminati ad uno ad uno; e il risultato fu
 che mentre nessuno ne fu trovato che fosse
 pur approssimativamente conforme a quanto
 si era affermato, altri invece furono trovati
 e specialmente telegrammi alle Prefetture
 ed alle Questure del Regno, con i quali si fa-
 cevano sollecitazioni per la scoperta e l'arresto
 di quanti fossero indiziati come partecipi del
 assassinio Matteotti. Questa prova, invoca-
 ta dalla parte che aveva interesse contrario
 al denunciato, non poté non esser decisiva.
 E poiché le ^{deduzioni precedenti non hanno} ~~altre prove~~, come si è detto, ~~non~~
 alcun fondamento per lo scopo della denuncia,
 nè altre se ne sono presentate alla Commis-
 sione, questa deve concludere che da tutto
 l'esposto ~~di fatto non deriva alcun fatto~~
~~che denunci~~ ^{il fatto qui esaminato}
 risulta inerte.

tendendo dirgli che di questo movimento
avrebbe egli poi ~~avuto~~ conosciuto le con-
seguenze. La spiegazione è verosimile; ma
poi a confermarla si è avuta una nuova
dichiarazione del Dumini stesso; il quale,
interrogato, rispose alla commissione che
il significato da darsi alle parole suddette di
le bono era sicuramente di ironia e di
amenomamente insieme, non mai di con-

figlio ad esortazione a negare. E perchè, Let. 24 luglio 1864
altrimenti, avrebbe tanto fatto per ^{Dum. a Fori affer} ~~il suo~~
sollecito avere? e' un'osservazione questa ^{An. le bon prom}
del Dumini, ed ha pure la sua importanza. ^{negli etc}

Si può osservare, in contrario, che
già altra volta i le bono avrebbe cercato
di tenere il Dumini al sicuro dalla giusti-
zia, facendolo comparire con pseudonimo sotto
falso nome. Anzi, si è pur detto che la for-
nise di una tessera di libera circolazione
ferroviaria, qualificandolo ispettore di P.S.;
ma questo fatto si è potuto dimostrare in-
esistente; perchè è risultato da documenti
che la tessera fu fatta avere al Dumini
dal Boni, quando questi era capo dell'of-
ficio stampa; e la qualifica di ispettore

*Bellini
Zucchi*

si riferiva non alla P. S., ma al giornale
 Il Corriere italiano, dove, per le insistenti
 raccomandazioni del Romi stesso, il Filippini
 lo aveva impiegato. Nello è fatto del pene-
 siero. La Commissione fece un' ispezione uff-
 ciale della questura centrale in Roma. E poté
 constatare che una domanda per ottenere il
 passaporto per la Libia era stata presentata col
 nome di 'Gino Bianchi', e il passaporto stesso fu
 rilasciato ^{la data} 15 ottobre 1922. Nell' aprile in data
 del 1923 ne fu chiesto un secondo, con lo ste-
 so nome, per la Francia, e fu subito rilas-
 ciato sulla fede di quello poco prima concesso.
 Il Gino Bianchi è il Duminì, come si ritene-
 va da un foglio di via rilasciato dalla R. delega-
 zione d' Italia a Belgrado, col nome suddetto
 ma con la fotografia del Duminì, e come
 questo ha pienamente riconosciuto. Si è
 constatato, inoltre, ^{che la prima} ~~che la~~ domanda per
 il primo passaporto fu registrata nel po-
 lico di arrivo con la data 27 novembre
 1922, e con l' annotazione ^{che la prima} ~~che la~~ che il passaporto
 si rilasciava ^{chiesto} per ordine ~~del~~ ^{del} di-
 retttore generale; ^{la indicazione} ~~il~~ ^{pro} ~~esso~~, con la data 15 ottobre
 si è trovata inserita, con scrittura a lapis,

fra due righe dell'apposito registro, sulle quali figurano altri due passaporti, coi quali ha dato il 97 e 98, onde a quella di fino Bianchi, così 15 ottobre introdotto fra ^{quasi} ~~passaporto~~ due, fu dato il 20 gg. brio. Divenne evidente, fra le due date, cioè il 10 novembre, avvenne la nomina di De Bono a direttore generale della P.S.; onde l'annotazione qui, vista si riferisce a lui, stando alla data 2° novem- bre, a lui non può riferirsi se la data vera è del 15 ottobre. ~~Si è un senso o in un altro,~~ nella scrittura dell'ufficio de' passaporti di vicarione, e se quello sia stato casuale ovvero procurato non si hanno elementi per potersi accertare. Si è detto che l'~~errore~~ è nella data del 2° novembre; ma se così fosse, qual bisogno si sarebbe avuto di scrivere la indirizzo del passaporto ^{in un punto} del registro già pieno, tanto da doverla incidere fra due righe già occupate e numerate? Il dubbio è legittimo; data la esistenza di un errore, ~~ma~~ ^{o no} ~~per~~ volontario, può anche ammettersi che esso possa essere derivato dalla annotazione dell'ordine che la Direzione generale avrebbe dato di rilasciare il passaporto al ~~demmi~~ col nome falso di fino Bianchi. Ma tutto ciò pur ammesso non si

9 Ma che è pp
ha dato il 97
15 ottobre
Divenne evidente,
fra le due date,
avvenne la nomina
di De Bono a direttore
generale della P.S.;
onde l'annotazione
qui, vista si riferisce
a lui, stando alla
data 2° novembre,
a lui non può
riferirsi se la data
vera è del 15 ottobre.
~~Si è un senso o in un altro,~~
nella scrittura
dell'ufficio de' passaporti
di vicarione,
e se quello sia
stato casuale
ovvero procurato
non si hanno
elementi per
potersi accertare.
Si è detto che
l'~~errore~~ è nella
data del 2°
novembre;
ma se così
fosse, qual
bisogno si
sarebbe avuto
di scrivere la
indirizzo del
passaporto
del registro
già pieno,
tanto da doverlo
incidere fra
due righe già
occupate e
numerate?
Il dubbio è
legittimo;
data la
esistenza di un
errore, ^{o no}
~~ma~~ ~~per~~
volontario,
può anche
ammettersi
che esso possa
essere derivato
dalla
annotazione
dell'ordine
che la Direzione
generale
avrebbe dato
di rilasciare
il passaporto
al ~~demmi~~
col nome
falso di
fino
Bianchi.
Ma tutto
ciò pur
ammesso
non si

U

Ma le ne non viene risposto
Ma De Bono in realtà della
Habitazione dell'ammiraglio sulla domanda

può giungere alla dichiarazione di dimostrata incoerenza del fatto denunciato, ma solo a quella che per ritenere evidente non sono sufficienti le prove raccolte.

Considerando che ancora due fatti sono denunciati per provare la disposizione almeno del sen. De Bono a favorire i colpevoli, col tentativo di sottrarre le tracce del reato all'opera della giustizia. Si dice che fatti, poiché un terzo, che avrebbe potuto contraddire le altre deduzioni, è stato dimostrata incoerenza; il fatto, cioè che al De Bono sarebbero state consegnate le chiavi di un'abitazione che il Dumini frequentava, al n° 14 della via Cavour, allo scopo che potesse egli andarci o mandarci per sottrarre documenti od altro di compromettente, che vi si fosse eventualmente trovato. Numerose testimonianze, e di parti diverse, si sono raccolte su questo affatto, e da nessuna si è potuta trarre una prova, od un motivo di dubitare, che il De Bono abbia visitato o fatto visitare la casa: un giornale che vi si è trovato di data posteriore all'arresto del Dumini può anche supporre

che vi sia stato lasciato dal portinaio, che aveva una chiave della casa, per la necessità di sorveglianza e pulizia. Ma s'è di più; ogni sospetto che il De Bono abbia avuto le chiavi possedute dal Dumini cade per fatto che queste sono state ritrovate fra gli oggetti sequestrati; ^{erano due; e} ~~si~~ fattone fare l'esperimento, si è constatato che esse erano veramente appartenenti: l'una all'ingresso di strada l'altra all'ingresso interno della casa di via Cavour, frequentata dal Dumini.

Restano, però, come si diceva, altri due fatti. E' certo, per chi da tutto, compreso il De Bono, è ammesso, che dopo l'arresto del Dumini, il suo bagaglio, consistente in una valigia ed in una busta di cuoio, fu portato, dalla stazione, al palazzo del Viminale, ne' locali della Direzione Generale della P.S. Il De Bono protesta che ciò non avvenne per ordine da lui dato; anzi, egli volle che il bagaglio fosse sollecitamente riportato alla stazione, e custodito nell'ufficio del Comandante di P.S. Ed in tal modo, l'autorità giudiziaria poté porlo a questo e tenerlo a sua libera disposizione. Ma

Appenzel

Comun Nadi' esse. Dun posto la macel nel vinnas
alle 22.30. alle 20.30 fu ritirata. Fede speciale rappre-
sento consegnato la maton ^{memoria} del 13 a. de sono. Questi
nel cagedanto in fine del Section per me d'hemmit
sempre e con raccomandando ag. Agenti. Controllato il
fatti a de sono conosci. Nella loro, annelle d'au-
fatta, it che fa suppon che ag. rapem le rapone del
l'anno criton dell'autunno

Tutto ciò non cancella il fatto che il De
Bono non solo lasciò che valigia e busta
fossero portate arbitrariamente nei suoi uffici
e che quindi rimanessero, se pure per
sempre non lungo, ma che fossero aperte,
e che ne fosse tratto fuori ed esaminato
il contenuto, che egli stesso vide e conobbe,
e lo riferì poi ad altri; contenuto, che
era per di cose di essenziale importanza,
la stoffa tagliata dell'automobile e parte
degli abiti appartenenti al Matteotti e
insanguinati. Tutto ciò non può lasciare
sempre preoccupazione chi deve giudicare. ^{se da quanto}
~~se non possono essere da quanto si può raccogliere~~ ^{si può raccogliere}
~~esse~~ ^{esser} mutata nel riconoscimento sicuro ^{gliene non può}
di elementi che valgano a raffigurare un ^{questa}
reato, nemmeno può far escludere che
ne rimanga il dubbio per insufficienza di
prova.

Depositi
finali

Si casò altrettanto del pbro che del Du-
mini era stato lasciato presso un impre-
gato dell'ufficio stampa, per riprenderlo
quando si fosse ritornato. Egli era solito far
cori. Avvenuto l'arresto del Dumini, il De
Bono fece ritirar tutto di una autorità. Era ^{seguente}
furono fatti sequestrati dal Comm. Nudi
che comparso a De Bono. Questi restituì la stoffa %

894/2

l'anno più.

Le natipie person ne orden a de Bono exparte
at Bismarck, e la persona exparte la natipie
del 13. che it frugi ne de nel College della
per priede it de Bono person pte de una più
parlato dei galpin inaurunati e anche
anant all'Alta Corte Vol I p. 40

1/2. L'ann it pte, che apit in pte, d'ind
e del teno, Nunt' vade che continene delle
carte, d'una alta occupare del de Bono, non
seppa alla del pte. Ica pte nechale per me cause
Nunt' cupere anant 1/2 A.P.

Le Bono interogate una carta che it Nunt' pte alla
consegnato it pte in tante pte

un involto contenente un pezzo di stoffa,
ed una busta chiusa, con sopra due righe
a croce e la firma Dumini. Fu aperta, e si
è dichiarato ~~X~~ che altro non conteneva che
carte e cartoline inutili e non val. da man-
narsi in circolazione. ~~Si è detto che una lettera~~
~~di Dumini per la ditta di una lettera.~~

Ma il fatto è arbitrario, come l'altro supradetto
del Trasporto del bagaglio fuori dell'ufficio del com-
mandante e della sua apertura: ogni perquisi-
zione, sequestro e verifica si sarebbe dovuta la-
sciar fare dalla legittima autorità; per qua-
lunque ragione si è fatto altrimenti; non
può eliminarsi il dubbio che ragione possa
essere stata anche il voler aver modo di
favorire ~~alcuni~~ ^{alcuni} ~~colpevoli~~, sottraendo tracce del reato
alla giustizia.

Per queste circostanze, escluse le altre
che a proposito di questa medesima capo di
~~accusa~~ si è dimostrato che non hanno conti-
nenza, la Commissione ~~che non può più capo~~
~~la commissione di un passaporto sotto falso~~
~~nome (n. 16) e per tentativo di sottrarre alla~~
~~giustizia penale e cancellata dal reato (n. 14)~~ ^{capo d'accusa}
~~non può procedersi contro il sen. De Bona, da~~ (n. 14) non
~~innanzi per favoreggiamento del delitto~~ ^{non può procedersi}
contro l'on. Matteotti, perché le prove ~~raccolte~~ ^{raccolte}

non sono ^{apparente} sufficienti.

Considerato che l'on. sen. De Bono fu per sua domanda interrogato dalla Commissione nei giorni 27 e 28 febbraio, 3, 4 e 5 marzo a. e. egli poté, così, esporre ampiamente, come di fatto espone, tutto quello che intendeva e poteva dire per sua giusta ragione, contro le accuse a carico di lui contenute nella denuncia Donati. Nulla di queste, nella degli elementi raccolti ~~dalla istruttoria~~ ~~dalla istruttoria~~ fu o messo nelle domande e nelle contestazioni a lui fatte, tanto a riguardo delle persone, con le quali egli aveva avuto o si era detto che avesse avuto relazioni da far dedurre una sua qualunquè partecipazione ai reati, cui la denuncia anzidetta si riferisce; quanto dei fatti a lui imputati, o a suo carico presunti, nella preparazione, nella esecuzione e nelle conseguenze dei reati medesimi. E su tutto egli ha dato le risposte che doveva e voleva, indicando anche, a loro conferma, numerosi testimoni, che tutti sono stati esaminati dalla Commissione, come risulta dagli atti della compiuta istruttoria. Dopo ciò, nessun fatto nuovo è ^{risultato} ~~stato~~

~~dato a scusa del sen. De Bono~~, per quale si
potrebbe ritenere o necessario o conveniente
almeno un suo nuovo interrogatorio. Fat-
to ^{importante} ~~che~~ potrebbe, e mai, considerarsi la
domanda presentata in appreso, e precisa-
mente il 5 di luglio, dal Procuratore della
ved. Matteotti, e cioè che si ricercassero negli
uffici della Direzione Generale della P.S. i do-
cumenti comprovanti che il De Bono ave-
va favorito la fuga di persone implicate
nell'assassinio dell'on. Matteotti ed in
altri delitti. Ma già si è detto come la ipe-
zione che si fece in seguito di tale denuncia
o domanda abbia dato un risultato del-
 tutto contrario ad essa, di modo che maggiore
discolpa non avrebbe potuto il De Bono far-
mai a se stesso: se fosse stato interrogato,
nulla di meglio avrebbe potuto dire che di
rimettersi a mano la Commissione anche
accusato.

Considerato che per quelle ragioni
non si credesse necessario né utile chiama-
re a nuovo esame il sen. De Bono. È vero
che per una parte delle conclusioni a cui
giunse la Commissione è giunta potrebbe

non ritenersi sufficiente l'interrogatorio a cui si procedesse per volontà e domanda del denunciato; ed è vero altresì che in tal senso potrebbe interpretarsi un capo della motivazione che la Commissione stessa fece a proposito della sua ordinanza in data 3 aprile 1905. Qui si fu detto che l'interrogatorio avvenuto per richiesta del denunciato non dispensa dal procedere ad un secondo e, qualora ne sia il caso, dallo spedire il mandato di comparizione, affinché possano con precisione contestarsi le accuse e farsi in contrario ogni conveniente difesa. Condizione presupposta di tale dichiarazione era la eventualità che a carico del denunciato potessero farsi nuovi addebiti o di quelli già conosciuti si facesse alcuna nuova indicazione, onde in ~~pratica~~ ~~tal~~ ~~caso~~ lui sorgesse diritto ad intervenire a più completa difesa. Se ciò sarebbe potuto avvenire non poteva allora conoscere la Commissione, e perciò doveva supporre la possibilità con la conseguenza anche di un eventuale rinvio a giudizio: ma il fatto poi non si verificò, venendo così a mancare la condizione e lo

scopo, a cui la dichiarazione anzì detta si doveva intendere subordinata.

Peraltro, per dall' ora esposte considerazioni prescindendo, alla Commissione d'istruzione spetta, per espressa disposizione del Regolamento giudiziario del Senato, la facoltà di non astenersi alle norme ordinarie della procedura penale. L'art. 56 del detto Regolamento testualmente dichiara che le disposizioni del Codice di procedura penale in tanto sono da osservarsi, in quanto siano applicabili all'Alta Corte, e non venga da questa diversamente ordinato nei casi occorrenti; e ciò tanto per l'accusa ed il giudizio, quanto ancora per la istruzione del processo. La stessa Corte ha sostenuto che né un nuovo formale interrogatorio né mandato di comparizione occorrevano per costituire il Pe Bono nella condizione d'imputato, poiché egli si trovava dinanzi una Magistratura straordinaria, la quale non ha obbligo d'astenersi alle norme procedurali ordinarie, nemmeno a riguardo del modo ed del tempo di contestare al denunciato capi dell'accusa.

cura. Se in un primo momento la Commissione non credesse di applicare le conseguenze di questo indiscutibile principio, ciò fece per ragioni, come si è detto, del tutto occasionali, che non avrebbero potuto mai impedire la rinuncia a faruso, nel caso occorrendo, di una facoltà che è data non per favorire persone, ma per difendere pubblici superiori interessi, ed è conosciuta l'applicazione di norme particolari.

Considerato che da questa decisione della Commissione non poteva aver mai pregiudizio ^{ch'essa} ~~qualunque~~ eventualmente abbia diritto in contrario, poiché da quanto ne hanno le condizioni volute dalla legge si potrà sempre implementare il rimedio del ricorso, a termini dell'art. 19 del Regolamento giudiziario del Senato del Regno:



P. G. M.

Visti gli art. 37 del-
lo Statuto del Regno, 17, 18 e 56 del Regola-
mento Giudiziario del Senato

La Commissione per-
manente d'istruzione dell'Alta Corte di
Giustizia

Dichiara

non farsi luogo a procedimento penale contro
il senatore Lucilio De Bono

1. per inerenza del fatto imputato-
gli di cui ai capi della denuncia, n°
1 (partecipazione ad associazione a delinquere),
n° 3 (favoreggiamento in giochi d'azzardo), n°
5 (impedimento all'asta pubblica in vendita
di materiale di guerra), n° 6 (vendita di armi
e munizioni), n° 7 (acquisto degli Alber-
ghi di Vallombrosa);

2. per non aver egli concorso nei fat-
ti denunciati al n° 11 (incendio di squadra
"puntrice", a Ferrara), e al n° 13 (organizza-
zione dell'assassinio in persona dell'on. Mat-
teotti);

3. perché non costituiscono reato
i fatti imputatigli nella denuncia ai

84

num. 2 / traffico con le condotte (condotte
del Viminale), 6 / partecipazione agli utili
della vendita di materiale di guerra, 8 (Co-
operativa tra ufficiali in posizione ausiliaria
speciale), 12 / trascuranza delle denunce
Benini e Federazione del Clero

4. per essere stato dalle compe-
tente autorità giudiziarie emesso decreto
di non doversi promuovere azione penale
per il fatto di cui al n. 10 (Forni - Cattaneo)

5. per insufficienza di prove a ri-
guardo dei fatti denunciati ed emersi dal-
la istruttoria, di cui al n. 9 (partecipazione
messa nell'apprensione contro l'on. Amendola),

14 / favoreggiamento nel delitto Matteotti,

15 / favoreggiamento nell'apprensione contro
l'on. Misuri), 16 / ritardio di passaporto sotto

falso nome e falsa data.

ed

Ordine

Che siano restituiti alla Au-
torità Giudiziarie competente tutti gli
atti e i documenti che furono richiesti per
averne visione,

che la presente sentenza sia notificata

al denunciante, al denunciato ed alle
parti civili.

art. 18 Reg.

Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 1925
letto, approvato, sottoscritto

Preside. *[Signature]*

8. Andrea *[Signature]*

Grosoli *[Signature]*

Calione *[Signature]*, Relatore

Cartigliani *[Signature]*

Gioppi *[Signature]*

Simidadi *[Signature]*

[Signature]

Esposita in cancelleria il 16 giugno 1925

[Signature]



Sentença de Bono